



CITTA' DI STRADELLA

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA
URBANA E RURALE**

Approvato in Consiglio Comunale
delibera nr. 16 esecutivo dal 18 giugno 2005

Modifica art. 15 - giugno 2007

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. FINALITA'
- Art. 2. FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- Art. 3. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- Art. 4. IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 5. SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- Art. 6. LUMINARIE
- Art. 7. ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- Art. 8. ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 9. MARCIAPIEDI E PORTICI
- Art. 10. DEGLI EDIFICI E MANUTENZIONE DELLE AREE
- Art. 11. PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEGLI INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI PROVOCATI DALLA ECCESSIVA PRESENZA DI PICCIONI NEL CENTRO CITTADINO
- Art. 12. DISCIPLINA DEGLI SPAZI INDEFICATI E DEGLI EDIFICI IN DISUSO POSTI SULLA PUBBLICA VIA
- Art. 13. OPERAZIONE DI VUOTAMENTO E SPURGO DEI POZZI NERI
- Art. 14. PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- Art. 15. NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- Art. 16. SGOMBERO NEVE
- Art. 17. PULIZIA AREE VERDI NEL CENTRO ABITATO
- Art. 18. RAMI E SIEPI
- Art. 19. PULIZIA FOSSATI
- Art. 20. PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- Art. 21. PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- Art. 22. ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO 4 : NORME PER L'ESECUZIONE DI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO

- Art. 23. PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
- Art. 24. PAVIMENTAZIONI SPECIALI
- Art. 25. ESTENSIONE DEI RIPRISTINI
- Art. 26. SANZIONI

TITOLO 5 : NORME SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

- Art. 27. SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO
- Art. 28. SPAZI PRIVATI
- Art. 29. INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI
- Art. 30. MANUTENZIONE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI
- Art. 31. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

TITOLO 6 : NORME IN TUTELA DELL'INQUINAMENTO ELETROMAGNETICO

- Art. 32. NORME DI TUTELA AMBIENTALE
- Art. 33. IMPIANTI MOBILI E STAGIONALI
- Art. 34. SANZIONI

TITOLO 7 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 35. RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

Art. 36. OGGETTI MOBILI

Art. 37. OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO

Art. 38. ACCENSIONE DI FUOCHI

Art. 39. DEPOSITI ESTERNI

Art. 40. SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

Art. 41. MACCHINE DA GIARDINO

Art. 42. MACCHINE AGRICOLE

Art. 43. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Art. 44. USO DISPOSITIVI ANTIFURTO

Art. 45. AUTOLAVAGGI

Art. 46. PUBBLICITA' FONICA

Art. 47. PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

Art. 48. UTILIZZO STRUMENTI MUSICALI

Art. 49. ATTIVITA' PRODUTTIVE RUMOROSE

Art. 50. BIGLIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'APERTO DEI LOCALI

Art. 51. USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O GRANDINE" PER ALLONTANARE VOLATELI

TITOLO 8 : DISCIPLINA DEL DIRITTO AD OCCUPARE IL SUOLO, LO SPAZIO PUBBLICO O AREE PRIVATE SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO, MEDIANTE ELEMENTI DI ARREDO.

Art. 52. FINALITA'

Art. 53. CONCESSIONI

Art. 54. TEMPORANEITA'

Art. 55. DIVIETI

Art. 56. VINCOLI

Art. 57. DENSITA'

Art. 58. OCCUPAZIONE

Art. 59. INDICAZIONI PARTICOLARI

Art. 60. PUBBLICITA'

Art. 61. IMPIANTI TECNOLOGICI

Art. 62. LAVORI PUBBLICI

Art. 63. DANNEGGIAMENTI

Art. 64. MANUTENZIONE

Art. 65. REVOCHE – SOSPENSIONE

Art. 66. RESTITUZIONE DEL SUOLO

Art. 67. SANZIONI E RIMOZIONI

Art. 68. NORMA TRANSITORIA

Art. 69. FORME MATERIALE E COLORI

TITOLO 9 : ANIMALI

Art. 70. BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 71. ANIMALI DI AFFEZIONE

Art. 72. CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 73. CANI

Art. 74. DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

TITOLO 10 : POLIZIA ANNONARIA

- Art. 75. ERBORISTERIE
- Art. 76. VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO
- Art. 77. ATTIVITA' MISTE
- Art. 78. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
- Art. 79. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - REGIME DELLE AREE
- Art. 80. ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE - MODALITA' DI SVOLGIMENTO
- Art. 81. COMMERCIO ED ESPOSIZIONE DI GENERI DI ANTIQUARIATO
- Art. 82. OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI
- Art. 83. ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO
- Art. 84. INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE
- Art. 85. TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

TITOLO 11 : VARIE

- Art. 86. RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA
- Art. 87. ACCATTONAGGIO
- Art. 88. ARTISTI DI STRADA
- Art. 89. DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
- Art. 90. BAGNI
- Art. 91. CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO 12 : POLIZIA RURALE

- Art. 92. TUTELA DEL TERRITORIO
- Art. 93. CIRCOLAZIONE DEGLI ARMENTI E DELLE GREGGI
- Art. 94. TUTELA DELLA FAUNA E VEGETAZIONE DAI PARASSITI

TITOLO 13 : NORME PER L'USO E LA SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

- Art. 95. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE VERDI
- Art. 96. CAMPO DI APPLICAZIONE
- Art. 97. TIPOLOGIE DI ATTIVITA'
- Art. 98. MODALITA' PARTICOLARI DI SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA'
- Art. 99. ATTIVITA' SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE
- Art. 100. MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE
- Art. 101. DIVIETI GENERALI
- Art. 102. DIVIETI PARTICOLARI
- Art. 103. ANIMALI NELLE AREE VERDI
- Art. 104. VEICOLI
- Art. 105. VELOCIPEDI
- Art. 106. PATTINI E SKATE-BOARD
- Art. 107. RIMOZIONE
- Art. 108. NORMA GENERALE

TITOLO 14 : SANZIONI

- Art. 109. SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 15 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 110. ABROGAZIONI DI NORME
- Art. 111. ENTRATA IN VIGORE
- Art. 112. NORMA FINALE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.

Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 267 del 21/12/2000.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3. L'installazione di luminarie e simili sui sostegni della pubblica illuminazione deve essere autorizzato dall'Ente gestore.
4. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,10 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) 3) e 4) del precedente articolo.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato:

1. lavare i veicoli;
2. eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
3. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
4. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
5. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
6. bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
7. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
8. soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
9. abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
10. introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
11. il trasporto di cose polverose od emanati cattivo odore dovrà eseguirsi in modo da impedire la diffusione delle polveri e dell'odore.
12. far uso di scale a mano, senza che siano sempre custodite alla base.
13. il volantinaggio eseguito con autoveicoli o con abbandono di volantini su suolo pubblico, su autoveicoli anche se infilati nel tergicristallo o su oggetti posti sul suolo pubblico, a scopo pubblicitario – commerciale. La consegna a domicilio della pubblicità commerciale deve essere effettuata con il deposito del materiale nelle cassette della posta o in strutture apposite, non è ammessa la consegna su parti esterne degli edifici.

14. deteriorare immobili e cose utilizzando bombolette spray e/o imbrattanti di qualsiasi genere
La violazione di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 8), 9), 11) comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività;
La violazione di cui al punto 6), comporta una sanzione amministrativa da € 60,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
La violazione di cui al comma 13 comporta una sanzione amministrativa a carico della Ditta committente il volantaggio e la distribuzione del materiale pubblicitario da € 80,00 a € 500,00 e all'addetto alla distribuzione una sanzione amministrativa da € 30,00 a € 200,00 con l'obbligo di cessare immediatamente l'attività e della rimessa in pristino dei luoghi;
La violazione di cui al punto 14), comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
Le altre violazioni di cui ai punti precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 40,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
E' vietata, nel territorio urbano, in luoghi pubblici o aperti al pubblico a distanza inferiore a metri 500 la sosta e accampamento di nomadi, girovaghi, calderai, questuanti con carovana e roulotte.
La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 300,00 a € 1.000,00 per ogni veicolo in sosta e l'obbligo di immediato allontanamento dal territorio comunale con la rimessa in pristino dei luoghi.
Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
La rimozione dei veicoli si effettuerà secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9 : Marciapiedi e portici

Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

1. Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
2. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

E' vietato con qualsiasi tipo di veicolo percorrere portici e ne è vietata la sosta, anche se a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde e pluviali debitamente installati, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.000,00. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta ovvero della somma ingiunta con provvedimento formale

Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

La violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00.

Art. 11 : provvedimenti per la riduzione degli inconvenienti igienico sanitari provocati dalla eccessiva presenza di piccioni nel centro cittadino.

1. E' vietato a chiunque fornire alimenti ai piccioni in tutta l'area del centro cittadino;
2. I proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di edifici, sono tenuti a loro cura e spese a:
 - Rimuovere gli eventuali escrementi di piccione presenti sui terrazzi, soffitte, cornicioni e qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da una accurata pulizia e disinfestazione delle superfici interessate;
 - Mantenere puliti nel tempo tali luoghi ricorrendo, ove necessario, a posizionare opportuni dissuasori nei riguardi dei piccioni;
3. Ai proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di edifici nel centro cittadino è fatto obbligo, in caso di ristrutturazione e di interventi di manutenzione straordinaria di:
 - Dotare, a propria cura e spese, gli edifici di appositi dissuasori per piccioni che possono essere di tipo ad aghi metallici o ad impulsi elettrostatici;
 - Provvedere alla chiusura con diaframmi in muratura, reti ed altri mezzi, degli accessi ai siti atti alla sosta e alla nidificazione dei piccioni.

La violazioni di cui al comma 1. comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

La violazione di cui al comma 2. e 3. comporta una sanzione da € 80,00 a € 500,00.

Art. 12 :Disciplina degli spazi ineditati e degli edifici in disuso posti sulla pubblica via.

1) Le aree inedificate non possono essere lasciate nello stato di abbandono, ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di arredo e di decoro urbano.

2) Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o che possono determinare grave situazione igienico – sanitaria e ambientale, devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione.

3) Gli edifici posti nel centro abitato devono essere resi inaccessibili ai piccioni e lungo le pubbliche vie occorre rendere impraticabile le zone di sosta dei piccioni sulle facciate.

4) In particolari situazioni di rischio dovute alla presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque si deve provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica.

5) Per ragioni di ordine preventivo ed al fine di impedire eventuali occupazioni temporanee, gli immobili dimessi devono essere posti in condizioni tali da evitare che pericoli di ordine statico o di carattere igienico – sanitario possano compromettere la pubblica incolumità. A tal fine gli edifici devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi erogati e la creazione di opere provvisorie che – senza pregiudizio della stabilità delle strutture – consentano di rendere impraticabili gli spazi esistenti, quali tamponamenti di porte e finestre ed interventi su scale e solette.

6) In presenza di grave situazione di tutela ambientale, di igiene e di decoro può essere prescritto che le aree inedificate in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta e cancellate o con recinzioni, che diano garanzia di stabilità e durata, che abbiano altezza non inferiore a 2,50 metri e non superiore a 3 metri e aspetto decoroso.

7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

8) In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, viene imposto, con motivato provvedimento, al proprietario degli edifici e terreni e a chi ne ha l'effettivo godimento, l'esecuzione delle opere necessarie a rispettare le prescrizioni.

9) Chiunque non ottempera nei modi e tempi a quanto disposto con il motivato provvedimento e al permanere di una situazione di pregiudizio all'arredo e decoro urbano e di pericolo di carattere igienico – sanitario – ambientale; è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di € 1.000 fino a € 10.000,00. In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.

Art. 13 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

1. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
2. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
3. spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
4. collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
5. su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

art. 15 : Nettezza del suolo e dell'abitato; gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e altri servizi di igiene ambientale.

1. fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, dal Regolamento comunale dei Servizi di Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. fermo restando quanto previsto al successivo art.21 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3. i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4. nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
5. è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
6. è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori;
7. è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
8. è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
9. è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
10. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
11. è vietato conferire rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
12. vietato esporre i sacchi dei rifiuti nelle vicinanze alle proprietà altrui;
13. è vietata l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
14. è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
15. è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
16. è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
17. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti;
18. è vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.
19. è vietato conferire rifiuti nei contenitori per raccolta differenziata del vetro dalle ore 22 alle ore 6

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 16 : Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 : Pulizia aree verdi nel centro abitato

1. I proprietari dei terreni in cui si riscontrino la presenza di roditori, insetti e altri parassiti animali devono effettuare un'opera di pulizia con particolare riferimento alla rimozione di arbusti e accumulo di inerti.
2. I proprietari di terreni posti in centro abitato, in cui si riscontrano la presenza di roditori, insetti e altri parassiti animali, devono effettuare trattamenti con prodotti autorizzati per evitare il propagarsi di detti animali nelle abitazioni circostanti.

La violazione comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 200,00 a € 1.000,00. la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta ovvero della somma ingiunta con provvedimento formale.

Art. 18 : Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 : Pulizia fossati

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 400,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 : Esposizione di panni e tappeti

E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4: NORME PER L'ESECUZIONE DI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO

Premesso quanto disposto al successivo art. 31 si danno le seguenti prescrizioni tecniche:

Art. 23 : Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

1) Prescrizioni operative generali

Devono essere limitati al massimo i danni alla pavimentazione per l'uso di:

fresatrici

dischi

escavatori

automezzi

Il materiale di scavo deve essere allontanato e non può essere utilizzato per il rinterro.

Nel caso di fughe d'acqua che abbiano interessato ampie zone del sottofondo stradale occorre procedere al risanamento mediante l'uso di materiali aridi ed asciutti di tutta la zona interessata.

I lavori di scavo e di ripristino devono essere eseguiti a regola d'arte, ed in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale con sgombero sollecito e completo del materiale di scavo. I depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati secondo i disposti di cui all'art. 21 del D.Lgs 30-04-1992 n° 285 ed artt. dal 30 al 43 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada DPR 16-12-1992 n° 495.

Devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza vigenti.

Prima del ripristino delle condizioni di transitabilità il titolare dell'autorizzazione deve provvedere al riposizionamento della segnaletica stradale verticale e successivamente anche al rifacimento di quella orizzontale eventualmente danneggiata.

Le zone interessate agli scavi devono essere mantenute costantemente pulite da materiali di risulta.

2) Rinterro e ripristino provvisorio

Il rinterro degli scavi dovrà essere eseguito rispettando i seguenti criteri:

il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo sarà di tipo sabbioso e sarà posto in opera asciutto;

in particolare a contatto con le condotte dovrà essere posta in opera sabbia asciutta;

sopra il materiale sabbioso sarà posato misto granulare stabilizzato asciutto posto in opera a strati multipli pilonati; lo spessore finito del misto granulare dovrà essere pari allo spessore compresso del sottofondo esistente e comunque non inferiore a 30 cm;

il ripristino provvisorio della pavimentazione sarà eseguito con conglomerato bituminoso semiaperto dello spessore, a compressione avvenuta, non inferiore a 10 cm (varianti allo spessore vanno concordati caso per caso);

La generatrice superiore del conglomerato bituminoso dovrà essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente senza bombature né avvallamenti o slabbrature.

Se lo scavo è stato preceduto dal taglio della pavimentazione con fune e dischi per facilitare lo scavo stesso con mezzi meccanici, prima della posa del conglomerato bituminoso occorrerà procedere alla irrorazione della pavimentazione esistente con emulsione bituminosa per facilitare l'aderenza fra la pavimentazione esistente ed il nuovo strato di conglomerato messo in opera possibilmente a caldo.

Qualora il sottofondo esistente sia formato con calcestruzzo, il rinterro dovrà essere eseguito con sabbia e misto granulare stabilizzato opportunamente pilonati a strati e quindi si riformerà il sottofondo in calcestruzzo dello stesso spessore di quello esistente.

3) Ripristino definitivo

Trascorsi 6 mesi dal ripristino dello scavo e della messa in opera del conglomerato bituminoso e comunque a costipazione avvenuta, si procederà al completamento del ripristino mediante la stesa di conglomerato bituminoso del tipo chiuso o tappeto.

Si dovrà procedere nel seguente modo:

pulizia della zona su cui si deve operare ed allontanamento di tutti i materiali eterogenei posti lungo la zona dell'intervento;

scarifica;

irrorazione della zona con emulsione bituminosa;

stesa a caldo del conglomerato bituminoso, compressione e rullatura;

Lo spessore del conglomerato non può essere inferiore a cm 3.

La larghezza del ripristino deve essere almeno pari a 2,5 volte la larghezza dello scavo misurato nel suo punto di massima larghezza

(esempio: scavo larghezza ml. 0,60 ripristino = a m. 1,50).

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

Art. 24 : Pavimentazioni speciali

1) Generalità

Per le pavimentazioni speciali si applicano, ove possibile, le norme sopra riportate e riferite alle pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Nel seguito sono invece riportate le prescrizioni specifiche relative a diversi tipi di pavimentazione speciale.

2) Conci alla pescarese

Per i conci alla pescarese valgono le seguenti prescrizioni:

deve essere usata la massima cura nel togliere la pavimentazione al momento dello scavo;

i conci rimossi devono essere accatastati a parte e puliti da ogni incrostazione e devono essere allontanati dal cantiere i conci che risultino rovinati dall'usura e dagli agenti atmosferici;

lo scavo deve essere riempito fino alla quota voluta con sabbia vagliata asciutta ben pilonata e costipata;

non devono essere danneggiati i conci posti ai bordi dello scavo;

devono essere messi in opera i conci, integrati da nuovi qualora ciò sia necessario seguendo il disegno geometrico preesistente;

a lavoro ultimato non devono risultare spazi vuoti o interstizi eccessivamente larghi;

i conci devono essere pilotati con mazzapicchio a mano, con getti d'acqua.

è vietato usare mezzi meccanici a motore;

a ripristino avvenuto il piano di calpestio deve risultare continuo e privo di dossi o avvallamenti;

gli interstizi fra un concio e l'altro devono essere intasati con sabbia asciutta e sigillati con emulsione bituminosa.

3) Cubetti o lastre di porfido

Per le pavimentazioni in lastre o cubetti di porfido devono essere eseguite le operazioni di cui al paragrafo precedente con la sola seguente differenza: il sottofondo dovrà essere realizzato in calcestruzzo di cemento dello stesso spessore del preesistente.

4) Altri tipi di pavimentazione

Saranno impartite prescrizioni particolari al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Comunque il ripristino delle pavimentazioni speciali dovrà essere eseguito a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni che via, via saranno date dagli Uffici Tecnici del Comune anche se non esplicitamente descritte dal presente regolamento.

Art. 25 : Estensione dei ripristini

1) Per quanto riguarda l'estensione dei ripristini, indipendentemente dal tipo di pavimentazione, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Scavi longitudinali

a) Strade di larghezza inferiore o uguale a metri 4:

Ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm 3) per l'intera carreggiata stradale, previa fresatura dove è necessario. Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini, bombolette e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

b) Strade di larghezza superiore a metri 4:

Ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm 3) per metà carreggiata, previa fresatura dove è necessario e posizionamento in quota di pozzetti, chiusini, bombolette, ecc....

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie chiusini e bombolette e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

c) Strade di larghezza superiore a metri 8:

L'entità della larghezza del ripristino sarà valutato di volta in volta dall'ufficio tecnico.

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini e bombolette e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

d) Marciapiedi:

Rifacimento del tappeto d'usura per l'intera larghezza, previa scarifica dove è necessario, posizionamento in quota di pozzetti, chiusini, bombolette, ecc... e sostituzione di eventuali cordoli, bocche di lupo, pozzetti interessati allo scavo per marciapiede fino alla larghezza di m. 2. Per larghezza superiore a metri 2 l'entità della larghezza del ripristino sarà valutato e autorizzato di volta in volta dall'ufficio tecnico.

2) Scavi Trasversali

Quando vengono eseguiti ripetuti tagli trasversali, deve essere eseguito il rifacimento completo di tutta la pavimentazione della strada stessa interessata.

Tale situazione si manifesta qualora sia verificata almeno una delle due seguenti condizioni:

strada in cui vengono rifatti tutti gli allacciamenti alle utenze private;

strada con scavi che si ripetono a distanze inferiori o uguali a 10 metri.

Qualora lo scavo interessi parti di cordona di qualsiasi genere e natura, cunetta in mattonelle d'asfalto o cemento, pozzetti di raccolta acque pluviali, caditoie e di altri sottoservizi, dovrà essere ripristinato il tutto a perfetta regola d'arte.

Art. 26 : Sanzioni

Le violazioni di cui agli articoli 23 – 24 - 25 comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, viene imposto, con motivato provvedimento, l'esecuzione delle opere necessarie a rispettare le prescrizioni.

Chiunque non ottempera nei modi e tempi a quanto disposto con il motivato provvedimento e al permanere di una situazione di pregiudizio o di pericolo per l'incolumità di persone e cose; è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di € 200 fino a € 5.200.

In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.

TITOLO 5 : NORME SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

Art. 27 - Spazi pubblici o ad uso pubblico

La sezione definisce e disciplina la formazione, la conservazione e la modificazione degli spazi pubblici e degli spazi privati ad uso pubblico, intesi come parti di un disegno unitario del tessuto urbano.

1. Disciplina del verde:

La formazione, la conservazione e/o la sostituzione del verde negli spazi pubblici o ad uso pubblico, in quanto fattore di qualificazione ambientale, è assoggettata alle seguenti norme:

Le specie e le essenze arboree devono essere compatibili con l'ambiente urbano con riferimento agli aspetti di stabilità, crescita, resistenza al vento, umbratilità, manutenibilità. L'inserimento di alberature negli spazi

pubblici o ad uso pubblico deve essere attuato rispettando le esigenze specifiche di ogni essenza di irrigazione naturale dell'apparato radicale. La distanza delle alberature rispetto a confini di spazi privati o alle edificazioni, oltre al rispetto delle norme di legge vigenti, deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che in ogni caso non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione e soleggiamento di ambienti confinati prospicienti. Anche gli spazi a prato sono assoggettati alle disposizioni della presente norma.

La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento.

I progetti esecutivi di aree verdi dovranno documentare in maniera specifica la rispondenza alle suddette norme.

2. Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico:

Le strade e le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico devono essere trattati superficialmente in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso ed il convogliamento delle acque meteoriche ed evitare possibili ristagni.

I materiali e le modalità costruttive delle sistemazioni dovranno essere definiti, per ogni contesto urbano, anche tenendo in considerazione i materiali connotativi dell'immagine storicamente consolidata.

Con riferimento alle specifiche condizioni di transito di mezzi veicolari, dovranno essere individuate le tipologie di finitura in relazione alle sollecitazioni dei carichi dinamici previsti, dell'usura e della manutenibilità.

In presenza di sottoservizi impiantistici devono essere valutate le condizioni di possibile intervento attraverso soluzioni di finitura rimovibili e facilmente ripristinabili.

3. Insegne e mezzi pubblicitari:

L'installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose e cartellonistica è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, previa presentazione di disegni firmati dal richiedente da cui risulti chiaramente l'inquadramento delle nuove opere.

Fatte salve le prescrizioni del Codice della strada, l'installazione di quanto sopra deve essere disciplinata in relazione alle esigenze di decoro degli spazi pubblici e alle caratteristiche panoramiche dei percorsi.

Nel centro storico è vietato l'uso di insegne a bandiera.

La posizione di insegne e mezzi pubblicitari sugli edifici deve essere effettuata nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dei manufatti architettonici e assentita da specifici provvedimenti autorizzativi.

4. Chioschi:

L'installazione di chioschi, edicole e di altre strutture a carattere temporaneo su spazi pubblici, ferme restando le norme del Codice della strada, è soggetta a provvedimento autorizzativo.

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- anche se infissi al suolo, i manufatti devono risultare agevolmente movibili.
- devono essere rispettate le distanze dai confini di proprietà fissate dal P.R.G.
- i manufatti devono essere rimossi allo scadere dell'autorizzazione edilizia, salvo la facoltà di presentare domanda di rinnovo del titolo abilitante almeno novanta giorni prima della scadenza.

5. Passaggi pedonali:

Tutte le vie di nuova formazione dovranno essere munite di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici realizzati in conformità con le norme di legge sulla limitazione delle barriere architettoniche.

Gli standard relativi alla larghezza minima di tali passaggi, al dislivello massimo rispetto al piano carrabile e alla pendenza massima, nonché la configurazione dei raccordi in presenza di intersezioni con passi carrabili o con accessi al piano stradale, sono individuati dalla Legge n. 13 del 09.01.1989 (e relativo Regolamento di attuazione) e dalla L.R. n. 6 del 20.02.1989 -

A tali disposizioni dovranno uniformarsi i proprietari delle unità immobiliari che fronteggiano tali spazi.

6. Piste ciclabili:

Nella progettazione di nuovi interventi viabilistici deve essere prevista, ove possibile, la realizzazione di percorsi ciclabili alternativi al transito veicolare, in modo da garantire l'incolumità nell'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto individuale.

Le dimensioni e il calibro di tali percorsi dovranno essere individuati in relazione al traffico previsto in modo da favorirne l'efficienza in relazione alle condizioni d'uso.

7. Spazi porticati:

Nella realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico dovranno essere rispettate le disposizioni relative alla larghezza minima, pendenza, dislivello e raccordo stradale, individuate dalle norme per la limitazione delle barriere architettoniche.

L'altezza interna dello spazio porticato non potrà essere inferiore a metri 3,20.

Le tipologie di finitura e i materiali dovranno essere compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani e caratteristici della zona urbana interessata.

Salvo cause di forza maggiore, dovrà essere realizzata la continuità di tali percorsi coperti, ove presenti, evitando interruzioni da parte di edificazioni prive di spazi porticati, avendo cura di non alterare la continuità delle cortine storiche.

8. Occupazione degli spazi pubblici:

Per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, per le alterazioni o manomissioni del suolo e delle pavimentazioni stradali, occorre che gli interessati ottengano regolare permesso, e sottoscrivano un verbale di consegna, consistenza e stato d'uso dello spazio interessato.

Il rilascio della autorizzazione è subordinato al pagamento della tassa di concessione e al deposito per il regolare ripristino del suolo pubblico eventualmente manomesso (fatte salve le specifiche convenzioni con gli Enti che gestiscono le reti dei servizi).

9. Disciplina d'uso del sottosuolo:

L'uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche deve essere correlato alla valorizzazione della complementarietà con gli spazi di superficie.

Tra questi interventi sono inclusi: la realizzazione di sottoservizi impiantistici, la realizzazione di locali tecnici, la realizzazione di sottopassaggi pedonali o veicolari, la realizzazione di autoparcheggi interrati, la realizzazione di reti di viabilità.

Ogni nuovo intervento dovrà essere compatibile con i futuri sviluppi della occupazione e non dovrà costituire elemento di possibile limitazione futura.

10. Reti di servizi pubblici:

Le reti dei servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono conformarsi in modo da non alterare i caratteri ambientali.

In particolare i punti di accesso, così come le camerette di ispezione e le tombature debbono inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione.

Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici.

11. Volumi tecnici impiantistici:

La realizzazione di volumi tecnici impiantistici fuori o entro terra, come cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, ecc., deve armonizzarsi con il costruito al contorno e con i caratteri degli spazi pubblici in cui devono inserirsi.

12. Intercapedini e griglie di aerazione:

La realizzazione di intercapedini poste fra i muri perimetrali delle costruzioni e i muri di sostegno del terreno circostante (aventi funzione di servizio, illuminazione indiretta, aerazione e protezione dall'umidità dei locali interrati, accesso a condutture e canalizzazioni in esse inserite) viene consentita purchè la disposizione delle griglie di ventilazione venga correttamente inserita nelle finiture di pavimentazione degli spazi pubblici su cui si aprono.

Apposita relazione dovrà asseverare la rispondenza ai requisiti di sicurezza e resistenza del manufatto ai carichi previsti.

In ogni caso la realizzazione delle stesse è a totale carico dei proprietari previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

Sanzioni :

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, viene imposto, con motivato provvedimento, l'esecuzione delle opere necessarie a rispettare le prescrizioni.

Chiunque non ottempera nei modi e tempi a quanto disposto con il motivato provvedimento e al permanere di una situazione di pregiudizio o di pericolo per l'incolumità di persone e cose; è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di € 200 fino a € 5.200.

In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.

Art. 28 - Spazi privati

La sezione definisce e disciplina gli elementi di relazione fra gli spazi privati e gli spazi pubblici affinché non siano compromessi gli elementi unitari del tessuto urbano.

1. Accesso alla rete viaria:

L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi privati o di pertinenza delle costruzioni è realizzato tramite passi carrabili autorizzati dall'Amministrazione comunale. Fatte salve le disposizioni del Codice della strada, sono valide le seguenti prescrizioni:

- L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili è consentito solamente quando giustificato da esigenze di viabilità sia interna che esterna; l'accesso veicolare alle singole unità immobiliari deve essere garantito dagli spazi interni comuni, salvo comprovata impossibilità strutturale per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
- L'accesso diretto dallo spazio pubblico allo spazio privato non è consentito qualora non sia possibile l'inversione di marcia nello spazio privato e l'immissione frontale dei veicoli sullo spazio pubblico.
- Sulla rete stradale con caratteristiche extraurbane il cancello a delimitazione della proprietà deve sempre essere arretrato per consentire la sosta del veicolo in ingresso fuori dalla carreggiata, e la recinzione dovrà essere provvista di raccordi obliqui per migliorare la visibilità.
- Sulla rete stradale urbana, qualora non fosse possibile l'arretramento del cancello, questo può essere installato sull'allineamento stradale ove dotato di sistema automatico con comando di apertura a distanza.

2. Nuovi passi carrabili:

La realizzazione di nuovi passi carrabili per l'accesso dei veicoli agli spazi privati è consentita nel rispetto delle seguenti misure, salvo comprovata impossibilità o diverse necessità legate alla destinazione d'uso dell'area privata:

- larghezza del passo carrabile minima m 3,00 (senso unico di marcia) e massima m 6,50.
- distanza del passo carrabile dall'incrocio (misurata dallo spigolo della costruzione in angolo) minima m 12,00.
- distanza da un altro passo carrabile minima m 2,00.

In caso di frazionamento di unità immobiliari, potrà essere concessa la realizzazione di nuovi passi carrai valutando che tale operazione non comporti una eccessiva riduzione degli spazi destinati a parcheggio lungo la strada.

3. Strade private:

La realizzazione di strade private è soggetta agli atti di pianificazione e controllo previsti dall'ordinamento vigente.

Nella realizzazione gli enti proprietari devono assicurare il rispetto delle disposizioni relative alle caratteristiche dimensionali e delle finiture previste per gli altri spazi pubblici urbani.

Ne curano inoltre la manutenzione periodica e l'efficienza.

4. Allacciamento alle reti fognarie:

Le acque di scarico derivanti dai fabbricati si distinguono in:

- a) acque meteoriche (bianche).
- b) acque luride civili (nere).
- c) acque provenienti da attività lavorative.

Le suddette acque, nel rispetto delle norme igieniche vigenti, devono essere raccolte all'origine, allontanate tramite condotti separati e conferite, tra di loro distinte, al recapito finale.

Nelle zone servite da pubblica fognatura, qualora il condotto comunale sia unico, è ammessa l'unificazione delle diverse reti all'innesto, ferma restando la possibilità d'ispezione e prelievo di campioni dalle singole reti.

Nelle zone non servite da fognatura comunale è ammessa diversa forma di raccolta e smaltimento nei casi e nei limiti imposti dalla legge n. 62/85 e successive modificazioni e integrazioni.

La distanza minima dai confini per i tubi dell'acqua, del gas, della fognatura e simili è pari a m 1,00.

Tutte le reti di scarico devono essere dotate di un dispositivo (pozzetto) per il prelievo di campioni per analisi, ed essere realizzate in materiali resistenti, impermeabili e a perfetta tenuta.

Le acque meteoriche dei tetti devono defluire in tubi verticali di discesa. Nella parte inferiore, sino all'altezza di almeno tre metri dal suolo, non devono sporgere dal muro nella pubblica via.

Gli scarichi diversi dalle acque reflue domestiche e dalle acque di dilavamento provenienti da insediamenti di produzione di beni, devono sottostare agli obblighi previsti dalla legge 152/1999 e s.m. e leggi regionali vigenti, nonché alle norme previste dal regolamento comunale di fognatura

5. Allacciamento alle altre reti impiantistiche:

Gli edifici devono essere dotati delle canalizzazioni interne per i servizi di fognatura, idrici, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, di telecomunicazione, ecc. e devono essere allacciati alle relative reti ed infrastrutture secondo la vigente normativa.

Le reti ed infrastrutture di cui al comma precedente costituiscono opere di urbanizzazione primaria.

L'approntamento e la realizzazione delle dotazioni, degli allacciamenti e delle infrastrutture deve essere autocertificata dal professionista incaricato di redigere il progetto edilizio.

L'installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.

All'interno del tessuto storico (ZTS) sono vietate le installazioni di antenne paraboliche che risultino visibili dal piano strada delle pubbliche vie.

6. Recinzioni:

Lungo gli spazi pubblici o privati aperti al pubblico, tutti i lotti edificati dovranno essere delimitati - nei tratti liberi da costruzioni - da recinzioni, la cui costruzione è subordinata alla presentazione di apposito progetto.

La realizzazione di recinzioni é soggetta alle norme per il decoro urbano e in quanto tale deve uniformarsi ai criteri di omogeneità, quindi il disegno e la configurazione geometrica dovranno unificarsi, in linea di massima, alle strutture edilizie e/o recinzioni limitrofe.

L'altezza massima non potrà essere superiore a m 2,00 su spazi pubblici e ml 2,50 a confine con altre proprietà private.

A seconda della zona territoriale e del contesto urbano, possono essere realizzate le seguenti tipologie di recinzioni:

- recinzione bassa: cordolo in muratura o calcestruzzo con altezza massima di cm 100.
- recinzione aperta: cordolo in muratura o cls con altezza massima di cm 60 e soprastante rete o cancellata in ferro o elementi prefabbricati in cls.
- recinzione chiusa: muratura in mattoni (a vista o intonacati) o in cls intonacato.

Le recinzioni a giorno possono essere completate con siepi sempreverdi, ove ciò non impedisca la libera visuale per la circolazione dei veicoli.

7. Spazi inedificati:

Le aree inedificate sono assoggettate anch'esse alla cura e al decoro previste per le restanti parti del suolo comunale.

Pertanto ne potrà essere disposta la recinzione con strutture rispondenti ai requisiti dettati dal punto precedente, e le superfici trattate a verde in accordo con le disposizioni comunali.

Tali aree saranno soggette a manutenzione periodica da parte degli enti o dei soggetti proprietari.

8. Sistemazioni esterne ai fabbricati:

Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali costituiscono vincolo ai fini della ultimazione delle opere.

Nella progettazione degli spazi residuali del lotto edificabile dovranno essere tenute in conto le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde praticabile anche in relazione ai fattori di esposizione all'irraggiamento solare.

Nelle zone di continuità con gli spazi pubblici tali sistemazioni dovranno essere armonizzate con il piano dei materiali e delle finiture esistenti o previste dal Comune per la zona specifica.

Le superfici a verde dovranno seguire le disposizioni previste per gli spazi pubblici con riferimento alle essenze e alle tipologie di piantumazioni da adottarsi in modo preferenziale.

9. Toponomastica e segnaletica:

L'apposizione di targhe della toponomastica urbana, piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche di idranti e simili, apparecchi e tabelle di segnalazione stradali, apparati di illuminazione, cartelli indicatori relativi al transito veicolare e pedonale, orologi ed avvisatori stradali, lapidi commemorative, ecc. può essere effettuata su parti di edifici o recinzioni di proprietà.

Ai fini della salvaguardia delle condizioni di decoro urbano ogni nuova opposizione può essere effettuata solo previo una verifica di compatibilità con quanto precedentemente apposto.

10. Numeri civici:

L'Amministrazione comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni da apporsi, a spese del proprietario, a fianco della porta di ingresso (a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico) ad una altezza variabile da 2 a 3 metri.

Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all'interessato, sono realizzate a spese dell'Amministrazione comunale compresi tutti gli adempimenti connessi.

Sanzioni:

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, viene imposto, con motivato provvedimento, l'esecuzione delle opere necessarie a rispettare le prescrizioni.

Chiunque non ottempera nei modi e tempi a quanto disposto con il motivato provvedimento e al permanere di una situazione di pregiudizio o di pericolo per l'incolumità di persone e cose; è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di € 200 fino a € 5.200.

In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.

Art. 29 – Inserimento ambientale delle costruzioni

La sezione definisce e disciplina la progettazione dei nuovi interventi e la modificazione delle edificazioni private intese come parti determinanti nella composizione del tessuto urbano.

1. Disciplina del verde:

La formazione, la conservazione e/o la sostituzione del verde negli spazi privati è fattore di qualificazione ambientale, pertanto le specie e le essenze arboree devono essere compatibili con l'ambiente urbano. La distanza delle alberature rispetto a confini di spazi pubblici o alle edificazioni, oltre al rispetto delle norme di legge vigenti, deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che in ogni caso non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione e soleggiamento di ambienti confinati prospicienti.

La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare, ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante ambientale.

2. Sporgenze e aggetti:

L'oggetto sul suolo pubblico di balconi aperti e chiusi, gronde, pensiline, tende solari, insegne e simili, è consentito purchè le sporgenze siano ad una altezza dal piano viabile tale da non ostacolare il traffico pedonale e/o veicolare.

I balconi o terrazzini prospicienti spazi pubblici, non possono avere sporgenza, oltre la linea di proprietà, maggiore di:

- metri 1,00 per strade larghe fino a m 6,00.
- metri 1,50 per strade larghe oltre i m 6,00.

La loro altezza dal suolo, misurata dal piano del marciapiede, non potrà essere inferiore a metri 4,00 e la sporgenza dovrà essere minore di cm 40 rispetto al filo del marciapiede sottostante.

Entro gli stessi limiti di altezza (metri 4,00) sono vietate porte, battenti o persiane che si aprono verso l'esterno.

3. Portici e gallerie:

Nella realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico dovranno essere rispettate le disposizioni relative alla larghezza minima, pendenza, dislivello e raccordo stradale, individuate dalle norme per la limitazione delle barriere architettoniche.

L'altezza interna dello spazio porticato non potrà essere inferiore a metri 3,20.

Le tipologie di finitura e i materiali dovranno essere compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani e caratteristici della zona urbana interessata.

Salvo cause di forza maggiore, dovrà essere realizzata la continuità di tali percorsi coperti, ove presenti, evitando interruzioni da parte di edificazioni prive di spazi porticati, avendo cura di non alterare la continuità delle cortine storiche.

4. Salubrità dei terreni edificabili:

Secondo quanto previsto dal Regolamento di igiene tipo della Regione Lombardia (Deliberazione G.R. del 25.07.1989 n. 4/45266) è vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto ad infiltrazione di acque sotterranee, si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alla muratura sovrastante.

5. Disciplina del colore:

I Comuni possono redigere piani del colore cui uniformare le scelte cromatiche delle nuove edificazioni ovvero cui assoggettare interventi di manutenzione straordinaria o restauro, ponendo particolare attenzione alla conferma delle scelte cromatiche storicamente consolidate nei centri di antica formazione.

6. Disciplina dell'uso dei materiali di finitura:

Nel centro storico le modalità di intervento sugli edifici sono indicate nel relativo piano particolareggiato.

Negli altri tessuti urbani, i materiali preferenziali di finitura e di decoro esterno degli edifici (da adottare in base alla localizzazione del medesimo) sono indicativamente:

Manto di copertura:

- tegole a canale (coppi) in cotto.
- tegole in cemento ad imitazione, nella forma e nel colore, del coppo antichizzato.

Comignoli:

- in mattoni a facciavista
- intonacati con copertura in coppi

Gronde:

- in cemento a vista o intonacato
- in legno

Serramenti esterni:

- in legno lucido naturale o smaltato in tinte chiare (con persiane o tapparelle).
- in lega di alluminio preverniciato e tapparella in pvc.

Davanzali:

- beola chiara
- serizzo chiaro

Ringhiere:

- di disegno lineare e semplice (tondino verticale)

Superfici murarie (finitura):

- intonaco al civile tinteggiato
- parti di paramento murario in mattoni faccia a vista tipo sabbato

Zoccolature:

in lastra di pietra a taglio verticale (tutta altezza), in beola o serizzo chiaro

Pavimentazioni esterne:

- in lastra di pietra a spacco o piano sega
- in blocchetti di cls in colori chiari o antichizzati

Sanzioni:

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, viene imposto, con motivato provvedimento, l'esecuzione delle opere necessarie a rispettare le prescrizioni.

Chiunque non ottempera nei modi e tempi a quanto disposto con il motivato provvedimento e al permanere di una situazione di pregiudizio o di pericolo per l'incolumità di persone e cose; è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di € 200 fino a € 5.200.

In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.

Art. 30 - Manutenzione e interventi di adeguamento delle costruzioni

I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni e il suolo in condizioni di abitabilità e di decoro oltre che di idoneità igienica, assicurando tutti i necessari interventi di manutenzione.

Gli interventi possono riguardare la sostituzione di parti ammalorate a seguito di obsolescenza dei materiali impiegati ovvero essere conseguenti a nuove richieste prestazionali in relazione alle condizioni di comfort ambientale interno.

Gli interventi possono altresì essere ascrivibili ad adeguamenti funzionali di parti o dell'intero involucro edilizio a fini energetici o di maggiore durabilità.

Qualora la mancanza delle condizioni di abitabilità, decoro e igiene sia di portata tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità o l'igiene pubblica, si applicano le disposizioni vigenti in tema di provvedimenti urgenti in materia edilizia e sanitaria.

- Interventi urgenti

Le opere che si rendono necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone possono essere eseguite senza preventiva acquisizione del titolo abilitante, sotto la responsabilità personale del committente e del professionista incaricato.

Le dichiarazioni rese da questi ultimi devono riguardare anche l'effettiva esistenza del pericolo.

Il proprietario deve dare immediatamente segnalazione dei lavori agli Uffici Comunali (UTC, Comando Polizia Locale) e deve presentare, entro venti giorni dall'inizio degli stessi, il progetto e la corrispondente domanda di provvedimento edilizio, in relazione alla natura dell'intervento.

Sanzioni:

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, viene imposto, con motivato provvedimento, l'esecuzione delle opere necessarie a rispettare le prescrizioni.

Chiunque non ottempera nei modi e tempi a quanto disposto con il motivato provvedimento e al permanere di una situazione di pregiudizio o di pericolo per l'incolumità di persone e cose; è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di € 200 fino a € 5.200.

In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.

Art. 31- Realizzazione degli interventi

1. Disciplina del cantiere:

Fermi restanti gli obblighi e le competenze di legge in materia antinfortunistica in capo al Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, al Comune spetta ugualmente la disciplina delle opere provvisorie affinché non abbiano a turbare il pubblico decoro e la pubblica incolumità.

Al riguardo potrà essere disposto dal Comune l'obbligo di utilizzare teli di rivestimento e strutture di protezione idonee in relazione alle specifiche lavorazioni poste in atto.

Le attrezzature, le macchine, gli apprestamenti, gli allacciamenti e le costruzioni provvisorie devono essere conformi ai requisiti di sicurezza e igiene prescritti dalla vigente normativa.

Nei cantieri edili deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella con l'indicazione degli estremi della concessione, autorizzazione edilizia o D.I.A., del titolare di essa, dei nomi dell'impresa assuntrice dei lavori, del responsabile di cantiere, del direttore dei lavori e dei responsabili per la sicurezza di cui al D.Lgs 494/96.

2. Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie:

1) In relazione alle specifiche necessità delle attività di cantiere e dopo specifica richiesta di permesso, potrà essere consentita l'occupazione del suolo pubblico da parte dell'area di cantiere purché non vengano meno le condizioni di sicurezza e agibilità minima degli spazi pubblici interessati.

2) Tutti gli interventi di scavi su aree pubbliche comportano il deposito cauzionale determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale sulla base delle caratteristiche dell'intervento

3) La restituzione del deposito è vincolata al decorso di 60 giorni dalla comunicazione di termine dell'intervento e al parere favorevole dell'Ufficio Tecnico che ne accerterà la regolare esecuzione.

4) Prima di dar corso ai lavori il concessionario deve, previa denuncia all'Amministrazione comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o comunque adottare gli accorgimenti tecnici prescritti dai competenti uffici comunali.

5) La recinzione provvisoria deve avere aspetto decoroso, essere alta almeno due metri e risultare non trasparente.

6) Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnale illuminato a luce rossa nelle ore notturne.

3. Sicurezza del cantiere:

Fatte salve le vigenti norme di legge in materia di sicurezza e antinfortunistica, per tutte le strutture provvisorie dovranno essere assicurate particolari condizioni di resistenza e stabilità in relazione all'azione del vento. Nel deposito e nell'accatastamento di materiali di lavorazione sui piani di lavoro ancorché ammesso dai piani di sicurezza redatti, dovranno essere messi in atto provvedimenti atti ad evitare cadute accidentali di materiali sul suolo pubblico.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella riduzione degli effetti dell'inquinamento ambientale indotto (polveri, rumore) che dovrà essere mitigato con opportuni provvedimenti.

In caso di interruzione dei lavori devono essere eseguite le opere necessarie a garanzia della sicurezza, dell'igiene e del decoro.

In difetto il Sindaco ingiunge gli opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

Nel caso di lavori di sopraelevazione devono essere messe in atto tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.

4. Scavi e demolizioni:

Le operazioni di scavo e di demolizione dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza non solo per gli operatori ma anche per le strutture edilizie e gli spazi pubblici adiacenti.

Dovranno essere posti in atto provvedimenti per limitare la propagazione di polveri, rumori e vibrazioni.

Nel caso di opere di sottomurazione o di consolidamenti del terreno dovrà essere conseguito formale assenso da parte delle proprietà interessate.

5. Rinvenimenti:

A seguito di eventuali rinvenimenti di archeologia dovrà essere rispettato l'obbligo di comunicazione agli enti competenti.

I lavori, per la parte interessata dal ritrovamento, devono essere sospesi.

Analogamente dicasi per rinvenimenti di eventuali materiali tossici per i quali dovrà essere direttamente interessata l'autorità comunale competente.

In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali o di ossa umane, chi ne faccia scoperta deve, ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria, informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Sanzioni :

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, viene imposto, con motivato provvedimento, l'esecuzione delle opere necessarie a rispettare le prescrizioni.

Chiunque non ottempera nei modi e tempi a quanto disposto con il motivato provvedimento e al permanere di una situazione di pregiudizio o di pericolo per l'incolumità di persone e cose; è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di € 200 fino a € 5.200.

In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.

TITOLO 6 : NORME IN TUTELA DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Art. 32 – Norme di tutela ambientale

I soggetti gestori di impianti di telefonia mobile, degli impianti radio elettrici e degli impianti per radiodiffusione devono minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art. 33 – Impianti mobili e stagionali

Per impianto mobile si intende l'impianto installato su strutture mobili e ricollocabile, che non necessita di titolo abilitativo di tipo edilizio e viene utilizzato nel sito per un tempo prestabilito.

Gli impianti di cui al comma 1, possono essere previsti:

- a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;
- per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi.

Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione.

Il Comune entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione.

Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- parere favorevole di Arpa e dell'ASL;
- descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
- localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000.

In casi del tutto eccezionali e per manifestazioni di durata limitata (spettacoli occasionali di vario genere, avvenimenti sportivi ecc...), il Comune può derogare ai tempi previsti al comma 3.

In ogni caso, al termine prefissato l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti mediante polizza fidejussoria ed atto unilaterale di impegno alla rimozione, senza nulla pretendere. Decorso i termini, la mancata rimozione degli impianti li configura come installazioni non autorizzate e, come tali, soggette alle sanzioni previste dalle Legge Regionale.

Impianti installati e rimossi/disattivati secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi. La concessione / autorizzazione edilizia inizialmente rilasciata riporterà le clausole per la rimozione /disattivazione ciclica.

Art. 34– Sanzioni

La violazione di cui ai commi precedenti, fatte salve le altre normative regolamentari o legislative e le norme penali, comporta una sanzione amministrativa da € 80 a € 500.

TITOLO 7 – NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 35 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 36 : Oggetti mobili.

Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 37 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante

Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00.

Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 38 : Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.
2. E' comunque vietato accendere fuochi, nei casi consentiti, a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate o autorizzate.

Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 39: Depositi esterni

Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 40 : Sosta o fermata di veicoli a motore

E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 41: Macchine da giardino

Nel centro abitato l'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 42 : Macchine agricole

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi è sempre ammessa, in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/1997.

Art. 43 : Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del D.P.C.M. 15/12/1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

L'installazione di condizionatori deve mantenere e salvaguardare il valore ambientale e gli elementi compositivi principali.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 44 : Uso dei dispositivi antifurto

Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00 .

Art. 45 : Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nel rispetto dei limiti di legge .

Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 46 : Pubblicità fonica

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dalle ore 15 alle ore 19,00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa;

La violazione comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 47 : Pulizia strade e raccolta rifiuti

Le attività di pulizia delle strade e di raccolta rifiuti sono consentite negli orari previsti da specifica regolamentazione e non sono soggette ai limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente.

Art. 48 : Utilizzo di strumenti musicali

Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 49 : Attività produttive rumorose

Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 50 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 51 : Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

TITOLO 8 : DISCIPLINA DEL DIRITTO AD OCCUPARE IL SUOLO, LO SPAZIO PUBBLICO O AREE PRIVATE SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSO, MEDIANTE ELEMENTI DI ARREDO

Art. 52 : Finalità

Il presente Titolo è uno strumento di riqualificazione dell'ambiente urbano: fornisce criteri formali e funzionali affinché i manufatti considerati siano utili allo scopo per cui sono preposti e motivo di ordine ed ornamento alla città.

Art. 53 : Concessioni

L'occupazione di suolo pubblico può realizzarsi previo rilascio di concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.

E' fatto obbligo al titolare della concessione di consentire l'accesso all'area ai funzionari ed agli addetti degli Enti preposti al controllo, ai quali, se richiesto, dovranno essere esibiti tutti i documenti relativi all'utilizzo dell'area.

Art. 54 : Temporaneità

Tutti gli arredi disciplinati nel presente regolamento hanno carattere temporaneo e devono essere smontabili.

Per il posizionamento di dehors stagionali occorre presentare progetto redatto da tecnico abilitato

La transitorietà non può essere a discapito della qualità: i manufatti, anche se rimovibili, non devono avere un aspetto provvisorio e/o trasandato.

L'occupazione di suolo pubblico può essere limitata a determinati giorni e ore della giornata e non deve essere causa di disturbo a terzi.

Art. 55 : Divieti

La posa di manufatti d'arredo è vietata ovunque sia previsto dalle normative vigenti ed in ogni caso in cui siano di intralcio alla viabilità veicolare, pedonale e contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di interesse pubblico.

L'occupazione del suolo non può essere concessa:

- a) sulle carreggiate stradali; fatte salve le aree pedonali;
- b) al bordo del marciapiede, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;
- c) sulle isole spartitraffico; possono essere concesse deroghe qualora l'attraversamento stradale non comporti alcun intralcio al traffico, né pericolosità di sorta;
- d) in corrispondenza di intercapedini, salvo nulla osta dei settori/enti interessati e/o dei proprietari;
- e) per le occupazioni annuali nelle aree appositamente attrezzate per la sosta;
- d) per le occupazioni stagionali nelle aree appositamente attrezzate per la sosta regolamentata e a pagamento; fatte salve le aree individuate e già oggetto di convenzioni o accordi in essere.

Sono vietati tutti i manufatti non autorizzati nell'atto di concessione; è vietata l'affissione con chiodi, l'applicazione di porta lampade e lampade, la posa di cavi o di qualsiasi oggetto sulle piante.

Art. 56 : Vincoli

Tale autorizzazione è necessaria nei seguenti casi:

- ❖ manufatti a delimitazione del suolo pubblico (es.: fioriere e pannelli perimetrali);
- ❖ faretti di dimensioni superiori a quelle sottoindicate: lunghezza cm. 40 – sporgenza (braccio compreso) cm. 50 – altezza cm. 20;
- ❖ lampioncini con diametro superiore a cm. 40 – sporgenza (braccio compreso) cm. 60;
- ❖ lanterne di dimensioni superiori a quelle sottoindicate: lunghezza cm. 30 – sporgenza (braccio compreso) cm. 60 – altezza cm. 50;
- ❖ tende con sovrapposizione a più luci di vetrina;
- ❖ pavimentazione;
- ❖ tende ombra;
- ❖ dehors e gazebo.

Art. 57 : Densità

L'Amministrazione si riserva di stabilire, in alcune zone della città, un limite di occupazione del suolo pubblico, definendo delle aree di pertinenza e/o una percentuale di occupazione.

Art. 58 : Occupazione

L'occupazione deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario.

1. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, o del Direttore di Esercizio del gestore della linea di trasporto pubblico, a seconda dei soggetti interessati. Tale assenso non sarà considerato efficace nel caso in cui possano verificarsi problemi di sicurezza.

Non è possibile l'occupazione di marciapiedi ed aree antistanti l'esercizio del richiedente quando non resta libero lo spazio necessario per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitato o impedita capacità motoria. L'occupazione di marciapiedi, ferme restando le limitazioni e divieti di cui agli articoli precedenti, può essere consentita in adiacenza ai fabbricati e purchè venga realizzato un marciapiede antistante l'occupazione lasciando libera una zona per la circolazione dei pedoni, comunque non inferiore alla larghezza del marciapiede esistente e a condizione che sia reso libero lo spazio necessario per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Lo spazio riferito al marciapiede dovrà essere delimitata.

2. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali ne' occultare la segnaletica stradale presente.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
4. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione dei cordoli dei marciapiedi ed i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

Possono essere concesse deroghe in particolari situazioni geometriche e strutturali dei marciapiedi e, inoltre, qualora il triangolo citato non sia già predeterminato dalle caratteristiche geometriche del sedime stradale o dell'edificio stesso.

5. La larghezza del marciapiede è pari alla distanza fra il cordolo e l'edificio prospiciente, salvo nei seguenti casi:
 - a) qualora siano presenti dissuasori di sosta (anche in forma di vaso) la larghezza del marciapiede dovrà essere misurata dai suddetti manufatti e non dal bordo dei marciapiedi;
 - b) in presenza di aree sterrate, purché rialzate o comunque recintate, la larghezza del marciapiede dovrà essere misurata dal limite di delimitazione;
 - c) le isole salvagente adiacenti e raccordate al marciapiede, destinate al riparo e alla sosta dei pedoni in corrispondenza di fermate dei trasporti collettivi, si intendono escluse dalla larghezza del marciapiede stesso.
6. In corrispondenza di fermate di trasporti di linea l'occupazione può essere autorizzata solo quando non intralci la circolazione, la salita e la discesa dei passeggeri, a condizione che sia comunque preservato un corridoio pedonale di ampiezza (misurata dal bordo del marciapiede) di almeno mt. 3,00 lungo l'intera estensione dell'area di fermata identificata da apposita segnaletica, in mancanza della quale vige quanto disposto dall'art. 158 del Codice della Strada (mt. 15,00 dal cartello segnalatore). Eventuali deroghe a tale disposizione potranno essere richieste dalla parte direttamente al Direttore di Esercizio del gestore della linea di trasporto pubblico interessata.
7. Le caratteristiche di occupazione del suolo in generale devono rispettare le seguenti distanze:
 - a) almeno mt. 1,00 dai bordi laterali dei passi carrai e dagli scivoli per disabili, da cabine e manufatti vari di servizi pubblici;
 - b) almeno mt. 2,50 da manufatti limitrofi quali edicole, chioschi, ecc., calcolati dalla proiezione al suolo del tetto;
 - c) i chiusini, le botole e i grigliati di aerazione devono essere lasciati completamente liberi da qualsiasi tipo di copertura, in modo da garantire la completa agibilità e ispezionabilità da parte del personale addetto alla manutenzione.

- d) in presenza di monumenti deve essere lasciato libero un congruo spazio per la fruizione degli stessi e per non impedirne la visuale prospettica;
8. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, nonché nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato é ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria; altresì possono essere autorizzate esclusivamente occupazioni conformi allo specifico contesto.

Art. 59 : Indicazioni particolari

1. All'interno delle aree interessate da occupazione di suolo valgono le seguenti indicazioni:
 - a) per i locali di somministrazione potranno essere autorizzati leggii portamenù; eventuali oggetti di completamento, quali mobiletti di servizio, carrelli e/o leggii portamenù, etc. dovranno essere rimossi tassativamente a fine giornata.
 - b) Il loro inserimento all'interno dell'area occupata dovrà essere comunicato all'ufficio competente.
2. Manufatti di arredo non previsti specificamente, purché attinenti al presente regolamento, dovranno essere indicati nella richiesta e formalmente autorizzati.

Art. 60 : Pubblicità

1. Sono ammesse scritte pubblicitarie previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, al quale dovrà essere inoltrata la relativa istanza.
2. La pubblicità dovrà essere prevista in spazi appositi, specificati nelle schede relative ai singoli manufatti.
3. E' vietata ogni forma di pubblicità non attinente all'esercizio commerciale che richiede l'occupazione.

Art. 61 : Impianti tecnologici

1. La posa dell'impianto di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli.
2. L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti e al D.P.R. 547/55; l'impianto dovrà essere eseguito a regola d'arte e conforme alla legge 46/90 art. 9 e nel rispetto delle disposizioni di prevenzione inquinamento luminoso.
3. I faretti a parete dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, di uguale foggia su tutte le luci esistenti sulla facciata dell'immobile, inoltre dovranno essere posizionati al di sopra delle vetrine in numero non superiore a due per vetrina e non dovranno sporgere oltre mt. 0,50. Lanterne e appliques possono essere installate ai lati delle vetrine e solo in presenza di marciapiedi; non dovranno avere sporgenza superiore a mt. 0,60 e altezza inferiore a mt. 2,20
4. Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradiatori di calore dotati di idoneo dispositivo antiribaltamento, alimentati da combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg, in spazi aperti e ben aerati (portici, o comunque spazi in cui la superficie verticale aperta sia superiore alla superficie di pavimento coperta).
Gli irradiatori di calore dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto. Essi dovranno essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.
5. Qualora gli irradiatori di calore fossero collocati sotto tende solari o ombraiole, le stesse dovranno essere costituite da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).
6. E' assolutamente vietato tenere, anche temporaneamente, bombole, sia cariche che scariche, in deposito nei locali privati non a norma e non autorizzati a tale scopo dagli Enti competenti.
7. Nel caso in cui vengano richiesti impianti o allacciamenti che necessino di lavori in sottosuolo, l'istanza deve essere corredata da planimetrie per la verifica degli Enti e dei Settori preposti. In ogni caso gli scavi non dovranno compromettere le alberature esistenti.

Art. 62 : Lavori pubblici

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi:
 - a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. In tal caso l'Ente interessato provvederà a comunicare tempestivamente

all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 gg. prima dell'inizio dei lavori;

- b. per i lavori di pronto intervento che necessitano della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire anche solo verbalmente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione verbale (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere di persona le strutture, i costi dell'intervento saranno a carico della proprietà

Art. 63 :Danneggiamenti

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, sarà a carico degli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora siano necessarie manomissioni stradali o occupazioni per un periodo superiore ai 30 giorni è previsto il versamento di un deposito cauzionale all'Amministrazione Comunale; come disposto all'articolo 31.

Art. 64 : Manutenzione

Tutti gli elementi di arredo devono essere sempre in ordine, puliti e funzionali:

1. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve diventare deposito di masserizie o altro.
2. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico della Ditta, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni, purchè già conformi alle nuove indicazioni.
3. Quando gli elementi di arredo da sostituire non sono conformi alle disposizioni del presente Titolo, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di autorizzazione, ma con semplice comunicazione, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

Art. 65 : Revoche Sospensive

1. La concessione è revocabile nei seguenti casi:

a) quando l'Amministrazione Comunale decida di usare diversamente il suolo pubblico; in tal caso si provvederà ad informare tempestivamente i soggetti interessati ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo relativo alle trasformazioni dell'area;

b) quando agli arredi autorizzati vengano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonchè in caso di inottemperanza alle norme del presente Regolamento e alla legislazione vigente;

c) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

d) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;

e) qualora vengano a mancare i nulla-osta prescritti dall'art. 58;

f) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica;

2. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere tempestivamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all'art. 62 e per interventi privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

Art. 66 : Restituzione del suolo

1. Il suolo occupato deve essere lasciato libero da ogni manufatto ed essere reso in pristino stato nei seguenti casi:
 - a) nei periodi non autorizzati;
 - b) allo scadere o alla revoca della concessione;
 - c) in caso di sospensione temporanea, salvo diverse prescrizioni.

Art. 67 : Sanzioni e rimozioni

1. Le occupazioni effettuate senza autorizzazioni o concessioni comunali sono considerate abusive. e sanzionate ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285.
2. Le occupazioni in difformità alle prescrizioni previste dagli articoli precedenti comportano per il trasgressore l'obbligo di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 80,00 a un massimo di € 500,00 fatte salve eventuali maggiori sanzioni previste dalle leggi vigenti, e l'applicazione delle sanzioni accessorie previste negli articoli precedenti.
3. L'Amministrazione, nel caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, ordina al trasgressore di rimuovere le opere abusive assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine, la rimozione è effettuata d'Ufficio con addebito della relativa spesa al trasgressore.

Art. 68 : Norma transitoria

Le autorizzazioni e concessioni conservano la validità fino alla scadenza temporale; ove la scadenza temporale non è prevista; gli adempimenti conseguenti al presente Titolo si applicano contemporaneamente alla modifica delle occupazioni o elementi di arredo

Art. 69 : Forme materiali e colori

Le indicazioni sulle caratteristiche estetiche e funzionali di arredo sono specificate nelle schede facenti parte del presente Titolo.

Scheda n° 1

TAVOLIE SEDIE

1. Finalità

L'occupazione con tavoli e con sedie è finalizzata ai servizi di somministrazione all'aperto.

2. Occupazione

- Tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio richiesto per l'occupazione.
- L'occupazione può essere effettuata rasente il muro. In ogni caso non deve mai superare la metà della larghezza del marciapiede e deve restare libero lo spazio necessario per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitato o impedita capacità motoria.

- Le tipologie previste sono:

- Occupazione posta rasente ai muri

- Occupazione posta a bordo di marciapiedi

L'occupazione può realizzarsi a condizione che abbia inizio ad una distanza minima di mt. 1,20 dal cordolo.

Per questo tipo di posizionamento il marciapiede deve avere una sezione minima di mt. 5,00.

- Occupazione posta su marciapiedi porticati

L'occupazione può essere consentita:

sotto il porticato in adiacenza ai fabbricati o in adiacenza alle colonne (una ipotesi esclude l'altra) fino ad un massimo della metà della sua larghezza, a condizione che nello spazio compreso tra gli stabili e il filo interno delle colonne rimanga libero un corridoio pedonale non inferiore a mt. 3,00;

- Occupazioni poste su marciapiedi alberati e/o parzialmente in terra battuta

L'occupazione può avvenire a bordo del marciapiede; potrà essere concessa a condizione che inizi ad una distanza di almeno mt. 1,20 dal cordolo e lasci uno spazio libero di mt. 1,20 - a raggio - attorno alle alberature.

3. Transitorietà

Durante le ore di chiusura i tavoli e le sedie devono essere rimossi, riposti e/o tenuti in ordine.

4. Dimensioni

Lo spazio minimo per le occupazioni ubicate in aderenza al fabbricato è da considerarsi di mt. 1.00 di sporgenza.

Tale spazio s'intende aumentato a mt. 1.80 per le occupazioni ubicate a mt. 1.20 dal bordo del marciapiede poiché dovranno avere una delimitazione fisica lungo il lato prospiciente la carreggiata.

Le misure di cui sopra sono riferite all'effettivo utilizzo dei manufatti.

Per le delimitazioni con fioriere si rimanda alla scheda n. 6

5. Forma materiali e colori

Le tipologie di tali elementi sono libere salvo in presenza di indicazioni specifiche della Amministrazione Comunale.

Scheda n° 2

TENDE SOLARI

1. Definizione

Teli in tessuto o materiali similari, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo.

2. Finalità

Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di sicurezza.

3. Divieti

Le tende solari aggettanti saranno vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

4. Occupazione

L'occupazione deve realizzarsi in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell'Amministrazione dello stabile.

E' consentita l'installazione di tende non avvolgibili a condizione che la loro sporgenza non sia superiore a mt. 1,00.

Sui marciapiedi aventi larghezza inferiore a mt. 2,50 vi deve essere una distanza minima di mt. 0,50 tra il bordo esterno della tenda e la verticale innalzata dalla cordonatura del marciapiede.

Sui marciapiedi aventi larghezza uguale o superiore a mt. 2,50 la distanza tra il bordo esterno della tenda solare e la verticale innalzata dalla cordonatura del marciapiede non dovrà essere inferiore a mt. 1,20.

La distanza minima, a cielo libero, fra tende solari e tende ombra è di mt. 1,50.

5. Modalità di posa

1 E' sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici-decorativi.

Nelle nuove costruzioni le tende saranno collocate negli spazi all'uopo riservati e previsti in sede di progettazione delle facciate.

Nelle costruzioni esistenti :

a) ovunque sia possibile le tende per la vetrina singola, siano esse aperte o chiuse, dovranno essere comprese nella luce interna;

b) ove non sia possibile, i punti di aggancio verticali e/o orizzontali possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine (sporgenza max cm. 15) sempre nel rispetto della forma architettonica dell'edificio;

c) tende solari sovrapposte a più luci di vetrine possono essere concesse non solo a copertura di occupazioni del suolo per esercizi di somministrazione;

d) laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio sono vietate installazioni che comportino manomissioni di facciata. Sono altresì vietate le manomissioni di elementi di decoro.

Negli edifici vincolati le tende potranno essere concesse previo benestare dell'Ente preposto al vincolo

Dimensioni

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,00.

Sporgenza massima della tenda (misurata nella sua proiezione al suolo) mt. 3,50.

6. Pubblicità

E' consentita la pubblicità, previa autorizzazione del Comune, con il nome dell'esercizio o altro sulle mantovane; nel caso in cui non sia possibile tale collocazione, nelle nuove tende, essa va prevista nella parte estrema inferiore con una dimensione contenuta e proporzionata.

7. Temporaneità

Durante i periodi di chiusura dell'attività, le tende solari non devono essere aperte.

8. Forma materiali e colori

Le forme potranno essere a telo inclinato e/o a cappottina per le vetrine; le tende tese tra i pilastri dei portici sono a telo verticale.

Potranno essere utilizzati materiali quali: tela, tessuto acrilico, tessuto PVC.

In presenza di irradiatori di calore, le tende solari dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).

Scheda n° 3

TENDE OMBRASOLE

1. Definizione

1.1 Strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo.

2. Divieti

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

3. Occupazione

L'occupazione può essere realizzata rasente ai muri o a bordo di marciapiede, in ogni caso non deve mai superare la metà della larghezza del marciapiede e deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a mt. 3,00.

Le collocazioni possono essere:

a) Occupazioni rasente ai muri

Disciplinata dalle disposizioni generali;

b) Occupazioni a bordo dei marciapiedi

E' valido l'art. della scheda relativa ai tavoli e sedie.

Non sono concessi collegamenti con il retrostante esercizio quali tende a pensilina, percorsi con fioriere o altro che possa essere d'intralcio al passaggio pedonale.

c) Occupazioni in marciapiedi porticati

In assenza di una normativa d'area le occupazioni poste sotto i portici saranno valutate di volta in volta dal Settore Arredo Urbano.

d) Occupazioni su marciapiedi alberati

La copertura delle tende non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno mt. 0,50 dal tronco degli stessi.

e) Occupazioni nei parchi e su giardini

L'occupazione deve essere posta ad una distanza minima di mt. 5,00 misurati a raggio dal tronco degli alberi. La distanza minima, a cielo libero, fra tende solari e tende ombra è di mt. 1,50.

4. Dimensioni

Altezza misurata alla linea di gronda: max mt. 2,50 - minimo mt. 2,20

Altezza misurata dal bordo inferiore della mantovana : min. mt. 2,00

Altezza misurata alla linea di colmo: max mt. 3,80.

Per tende a ridosso di facciata valgono le prescrizioni relative alle tende solari.

5. Indicazioni Particolari

Le tende ombra non devono impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare. Nelle occupazioni poste a bordo del marciapiede, o in posizioni che comportino limitazioni della visibilità della sede stradale, sono vietate tutte le chiusure frontali e laterali.

In aderenza di facciata, o dove non vi sia connessione con il traffico automobilistico, possono essere concessi elementi decorativi e protettivi verticali, a condizione che non siano di chiusura delle superfici perimetrali.

6. Sicurezza

Le strutture devono poter resistere ai colpi di vento, per cui devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata; è da escludere l'utilizzo di fioriere non piantumate.

7. Forma materiali e colori

Salvo indicazioni specifiche dell'Amministrazione Comunale le strutture dovranno essere costituite da:

a) sostegni in legno, ferro e/o alluminio verniciati;

b) tessuto: tela, tessuto acrilico, pvc.

c) colori: nel centro storico si limiterà alle tonalità avorio, nocciola, ruggine, verde, blu e giallo, tinta unita, o tessuti a righe in bande larghe e passo uguale nei medesimi colori.

Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previ accordi con l'Amministrazione Comunale (Settore Arredo Urbano).

In presenza di irradiatori di calore le tende ombrosole dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).

8. Richiesta di concessione

Le tende ombrosole con lunghezza superiore a m. 6.00 saranno verificate sotto il profilo di competenza dal Settore Arredo Urbano.

Più tende accostate per una lunghezza superiore a m. 6.00 saranno considerate come un corpo unico, ai fini della verifica dell'impatto estetico.

Scheda n° 4

PERGOLATI

1. Definizione

Struttura formata da graticci poggianti su pali a sostegno di piante rampicanti, non infissi al suolo.

2. Divieti

E' vietata ogni copertura con tettoie, onduline e simili.

3. Forma materiali e colori

Sono vietate tutte le coperture plastiche, onduline, tipologie industriali ed affini. Nei parchi e nei giardini si privilegiano montanti in legno o metalli smaltati.

4. Manutenzione

Le piante devono essere oggetto di attenta e costante manutenzione; l'area tenuta pulita dalle foglie.

Scheda n° 5

OMBRELLONI

1. Definizione

Struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo.

2. Occupazione

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

3. Pubblicità

Sono ammesse scritte pubblicitarie, previa autorizzazione del Comune, nella parte esterna inferiore di dimensione contenuta, salvo diverse indicazioni previste in appositi piani di zona.

4. Sicurezza

Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.

5. Rimozioni e sanzioni

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

6. Forma materiali e colori

Nel centro storico si consiglia una tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

Scheda n° 6

FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

1. Definizione

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.

2. Finalità

Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.

3. Tipologie previste

Manufatti adottabili:

§ fioriere

§ recinzioni quali: cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, eventualmente diversi tra loro. Possono essere adottate al massimo due tipologie diverse.

Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

4. Occupazione

La posa di vasi o di fioriere a scopo ornamentale, ossia non collocate a delimitazione di un'area più estesa, potrà essere autorizzata solo rasente al muro dello stabile, purché rimangano liberi mt. 1,00 per il transito pedonale.

Occupazioni con elementi a delimitazione di spazi pubblici destinati alla somministrazione:

- a) i manufatti non devono debordare dall'area in concessione;
- b) per l'occupazione avente sporgenza fino a mt. 1,00, può essere autorizzata la posa solo alle testate e non lungo il fronte;
- c) per evitare situazioni di abbandono e di degrado, anche durante il periodo di chiusura stagionale dell'esercizio, o di non utilizzo dell'occupazione, il titolare della concessione deve garantire una costante manutenzione e decoro degli elementi posti a delimitazione dell'area
- d) per consentire una maggiore trasparenza le fioriere dovranno essere posate in modo tale che tra l'una e l'altra vi sia uno spazio libero pari almeno alla lunghezza di una fioriera;

Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico.

5. Centro Storico

In centro storico, nelle aree pedonali recentemente riqualificate e/o di maggior prestigio per la città, tali elementi di delimitazione possono essere introdotti in misura minima. In particolare nelle isole pedonali i paraventi possono essere concessi esclusivamente alle testate e agli angoli delle occupazioni; le fioriere dovranno essere poste solo ai vertici dell'area in concessione.

6. Dimensioni

Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree rasenti al muro dello stabile, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,50.

Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree collocate verso il bordo del marciapiede, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,20.

Quando le fioriere sono poste rasente ai muri, a scopo ornamentale, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, è libera; la larghezza del vaso non dovrà superare mt. 0,80 e le piante non dovranno debordare dal vaso stesso.

Sono ammessi rampicanti su graticci a patto che non superino le dimensioni stabilite.

I paraventi possono avere altezza massima di mt. 1.50.

Gli altri tipi di recinzione devono avere altezza massima di mt. 1,00

7. Pubblicità

Le fioriere ad uso privato non possono avere scritte pubblicitarie. (salvo in caso particolare con specifiche autorizzazioni).

I paraventi possono riportare il nome o il logo dell'esercizio, purché di dimensione non superiore al 10% della superficie di ciascun manufatto;

Gli altri tipi di recinzione non possono riportare alcun tipo di pubblicità.

8. Manutenzione

I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e, comunque, mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti; si consigliano : Lauro, Pittosforo, Aucuba, Viburno, Ilex Aquifolium, Lonicere;

9. Rimozione e sanzioni

Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte, devono essere rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate, in caso contrario l'Amministrazione Comunale procederà a norma di legge.

10. Forma materiali e colori

L'Amministrazione si riserva di fornire dei progetti che prevedano l'adozione di tipologie specifiche da utilizzare nelle differenti zone.

In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.

Le recinzioni, se costituite da più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta ed eventuali pannelli di completamento prevalentemente trasparenti (minimo 60% della superficie complessiva).

11. Sicurezza

Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

I vetri dovranno essere antisfondamento.

Scheda n° 7

PEDANE, PAVIMENTAZIONI, TAPPETI E ZERBINI

1. Definizione di Pavimentazione

Materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo

Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane).

Si intendono per pavimentazioni a raso quelle realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia.

Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

2. Divieti

Ovunque è vietata la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni.

Sono vietate pedane o tappeti ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico ed ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiati. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione e bussole per esposizione di tabelle elettorali;

E' vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti.

3. Occupazione

Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

4. Indicazioni Particolari

La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente sulle aree sterrate. In presenza di alberature le piastrelle dovranno essere opportunamente distanziate fra loro al fine di garantire lo scambio idrico-gassoso dell'apparato radicale.

5. Sicurezza

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. Lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Le pavimentazioni devono essere opportunamente delimitate.

Tappeti e zerbini, se isolati, debbono essere opportunamente protetti alle testate da vasi o fioriere, in modo da non costituire pericolo alla circolazione.

6. Forma materiali e colori

Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Ogni modulo non potrà avere dimensioni superiori a mq. 5. Nelle zone storiche devono essere stilisticamente inserite e poco invasive

Scheda n° 8

DEHORS STAGIONALI E CONTROVENTATURE

1. Definizione

Strutture composite, smontabili e stagionali, chiuse lateralmente e frontalmente da superfici rigide e trasparenti aventi altezza massima a mt. 1,50 e superiormente con elementi di copertura rigidi o flessibili, anche opachi.

2. Divieti

E' vietata ogni infissione al suolo.

3. Occupazione

Tali installazioni sono consentite solo in aderenza ad un edificio, nello spazio di pertinenza ad un esercizio di somministrazione di cibo e bevande. In ogni caso non devono mai superare la metà della larghezza del marciapiede e deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a mt. 3,00.

La struttura non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi e comunque dovrà distanziarsi di almeno mt. 1,20 dal tronco degli stessi.

4. Dimensioni

L'altezza misurata alla linea di gronda non deve essere inferiore a mt. 2,20, ne' superiore a mt. 2,50. La linea di colmo coincide con la parte immediatamente superiore delle vetrine. L'inserimento su vetrine ad arco o di forma particolare sarà valutato caso per caso.

5. Indicazioni

L'Amministrazione Comunale si riserva di dare ulteriori indicazioni estetiche e funzionali, attraverso l'adozione di piani d'arredo per ambiti urbani specifici.

6. Pubblicità

E' vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario ad esclusione di una vetrofania per lato, indicante il nome o il logo dell'esercizio, di dimensione non superiore al 10% della superficie complessiva del lato medesimo.

Nel centro storico sarà consentita la vetrofania sul lato d'accesso

7. Sicurezza

Nel caso di copertura a vetri, questi dovranno avere una stratificazione interna che, in caso di rottura, impedisca la caduta dei frammenti. I vetri verticali dovranno essere antisfondamento.

8. Temporaneità

I dehors stagionali potranno rimanere in loco per un periodo non superiore ad otto mesi all'anno, in concomitanza con i mesi più freddi; nei mesi estivi potranno rimanere in loco solo a condizione che vengano rimosse le pareti.

9. Impianti del sottosuolo

E' obbligatoria la verifica e l'approvazione degli Enti erogatori dei servizi del sottosuolo.

10. Forma

Le forme da privilegiare sono quelle che si ricollegano all'architettura tradizionale delle serre e delle verande a falda inclinata o a padiglione.

La struttura deve essere il più possibile trasparente.

Possono essere presentati progetti innovativi non contemplati nel presente regolamento, a condizione che siano ben circostanziati sia nella forma che nell'ambientazione.

11. Materiali e colori

Nel centro storico e nelle aree di interesse ambientale:

i montanti metallici devono essere a sezione contenuta; sono vietati gli allumini anodizzati (oro, argento e bronzo).

Nei parchi e nei giardini sono autorizzate solo strutture in legno;

Materiali e/o colori particolari potranno essere richiesti su indicazione o previo accordi con l'Amministrazione Comunale (Arredo Urbano).

Scheda n° 9

GAZEBI AD USO SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E VIVANDE

1. Definizione

Struttura aperta ai lati, costituita da una copertura rigida sostenuta da montanti semplicemente appoggiati al suolo, posta non in aderenza di facciata.

2. Divieti

Sono vietati i gazebi ad uso somministrazione cibi e vivande su tutti i marciapiedi urbani, comprese le aree sterrate (salvo particolari prescrizioni di zona).

3. Occupazione

I gazebi possono essere concessi in parchi o in aree di particolare ampiezza e pedonabilità.

4. Dimensioni

Altezza non inferiore a mt. 2,20.

5. Forma materiali e colori

Sono vietate tutte le coperture plastiche, onduline, tipologie industriali ed affini. Nei parchi e nei giardini si privilegiano montanti in legno e metalli smaltati.

6. Autorizzazioni

Le richieste saranno sottoposte al parere del Settore Arredo Urbano.

Sanzioni :

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, viene imposto, con motivato provvedimento, l'esecuzione delle opere necessarie a rispettare le prescrizioni.

Chiunque non ottempera nei modi e tempi a quanto disposto con il motivato provvedimento e al permanere di una situazione di pregiudizio o di pericolo per l'incolumità di persone e cose; è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di € 200 fino a € 5.200.

In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.

TITOLO 9 : ANIMALI

Art. 70 : Benessere degli animali

E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e, quindi, di percuoterli, sottoporli ad eccessi sforzi, fatiche e rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età;
E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune;

E' fatto divieto di addestrare cani o altri animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali. Sono assolutamente vietate le lotte tra animali;

E' fatto assolutamente divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalle Autorità competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;

E' fatto assoluto divieto di detenere gli animali in ambienti con condizioni igieniche non idonee e in spazi angusti tali da impedire i movimenti essenziali tipici della specie e privandoli altresì delle condizioni di vita idonee secondo le esigenze naturali ed acquisite;

Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario o da chi ne abbia il possesso anche temporaneo in buone condizioni igienico-sanitarie e dovrà essere accudito e curato secondo le necessità del caso. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione nonché della custodia, salute e del benessere della prole;

E' vietato maltrattare i gatti che vivono liberi e spostarli dal loro habitat se non per ragioni di forza maggiore previo parere favorevole del Servizio Veterinario;

E' fatto assoluto divieto tenere gatti legati. E' consentito l'uso del guinzaglio per il movimento e il trasporto;
Le voliere per uccelli, salvo deroghe per esigenze sanitarie e per mostre ornitologiche, devono avere dimensioni minime pari all'apertura alare delle specie detenute;

E' vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera d'ossigeno e a temperatura e ricambio idrico non conformi alle esigenze fisiologiche della specie. Il volume di ciascun acquario non dovrà mai essere inferiore ai 10 litri d'acqua;

E' vietato spellare animali vivi;

E' vietata l'esposizione degli animali familiari nelle vetrine o all'esterno degli stessi;

E' vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili;

E' vietato tenere in isolamento animali che per loro natura amano vivere in gruppo;

E' vietato la vendita di pulcini o altri animali colorati artificialmente;

E' vietata ogni forma di gioco lotteria o intrattenimento anche in occasione di fiere, mercati, ecc. la cui vincita, dono o omaggio sia costituita da animali;

E' vietato trasportare animali familiari in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; i mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire la ventilazione nonché l'adeguato apporto idrico;

Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 60,00 a € 500,00.

Art. 71 : Animali di affezione

I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 72 : Custodia e tutela degli animali

1. Nell'ambito del territorio Comunale o su aree pubbliche è obbligatorio tenere cani o altri animali domestici al guinzaglio e contemporaneamente avere al seguito l'attrezzatura di raccolta degli escrementi prodotti dagli stessi.

2. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;

effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

3. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

La violazione di cui al comma 1) e 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00.

Art. 73 : Cani

1) Il presente articolo ha lo scopo di tutelare il benessere della popolazione canina domestica e di favorire la corretta convivenza tra l'uomo ed i predetti animali disciplinandone aspetti connessi alla salute pubblica ed all'ambiente e prevenendo comportamenti scorretti del proprietario o del detentore.

2) Principi generali

Il proprietario od il detentore a qualsiasi titolo di un cane domestico è responsabile della salute e del benessere dell'animale e dei suoi cuccioli e deve provvedere alla relativa sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei bisogni degli stessi. In particolare è tenuto a:

- impedire che venga sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli,
- rifornirlo di cibo e di acqua sufficienti per quantità e tempistica;
- assicurargli adeguato benessere fisico ed etologico;
- consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
- prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale.

Il proprietario od il detentore è responsabile dei danni causati dall'animale, anche in caso di fuga o di smarrimento dello stesso.

Per detentore deve intendersi chiunque, a qualsiasi titolo, abbia il possesso, anche temporaneo, dell'animale.

Le norme del presente articolo si applicano sia nelle aree pubbliche che di uso pubblico e su quelle aperte al pubblico o sulle quali il pubblico ha comunque libero ed indiscriminato accesso. Si applicano altresì alle aree private per le parti specificatamente riferite

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cani non regolarmente registrati ai sensi delle disposizioni in vigore.

3) Obbligo di guinzaglio e di museruola

Nelle aree pubbliche ed in quelle di uso pubblico o aperte al pubblico, è fatto obbligo al detentore di cani:

- a) di accompagnare o far accompagnare sempre l'animale da persona idonea, tenuto conto della razza e della mole dello stesso;
- b) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o munito di idonea museruola;
- c) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, in caso di particolare affollamento di persone dovuto a mercati, fiere, feste e manifestazioni pubbliche in genere o per altri specifici motivi;
- d) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Se il cane non è munito di museruola e siano presenti altre persone od altri animali, il guinzaglio non deve avere lunghezza superiore a mt. 1,50, ovvero non deve essere tenuto ad una lunghezza superiore a mt. 2,00 nel caso di guinzaglio retrattile.

Sono esenti dagli obblighi di cui al presente articolo:

- i cani-pastore, durante la guardia di greggi o mandrie;
- i cani in dotazione alle forze armate ed agli organi di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

4)Deiezioni solide

Nelle aree di cui al precedente comma 3, chi accompagna il cane è sempre tenuto a:

- a)asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dall'animale, smaltendole nei contenitori dei rifiuti solidi urbani;
- b)avere al seguito, ai fini del precedente punto a), idoneo materiale/strumento per la raccolta, possibilmente di materiale plastico impermeabile.

Gli obblighi di cui sopra non si applicano nel caso di cani che accompagnano soggetti non vedenti.

5)Tutela del patrimonio pubblico

Gli accompagnatori di cani hanno l'obbligo di vigilare affinché l'animale non danneggi in qualsiasi modo l'integrità, il decoro ed il valore di aree, strutture, infrastrutture, manufatti mobili o fissi, o quant'altro di proprietà pubblica.

6)Aree riservate

Nelle aree verdi pubbliche di proprietà comunale, recintate e segnalate, destinate appositamente alla frequenza dei cani e nelle quali non vige l'obbligo di tenere l'animale al guinzaglio, la persona che lo accompagna ha l'obbligo di tenerlo sempre sotto controllo visivo e di munirlo di museruola, soprattutto se sono presenti altri cani.

Nelle aree in argomento, salva diversa segnalazione in loco, gli accompagnatori dei cani sono tenuti agli obblighi di cui al precedente comma.4.

7)Detenzione all'interno di abitazione e di aree private

I cani devono essere riforniti dell'acqua e del cibo necessari e devono essere tenuti in spazi adeguati alla loro razza ed alla loro mole. Gli spazi destinati devono essere sottoposti a periodica e frequente pulizia.

Se tenuti all'interno di abitazioni, devono essere rispettati i regolamenti condominiali. È fatto comunque divieto di lasciare il cane su terrazze o balconi per più di 2 ore giornaliere o di isolarli in cantina.

Se tenuti in area aperta adeguatamente delimitata (cortile, giardino, ecc.), il luogo deve essere provvisto di idoneo spazio riparato, coperto e rialzato, dove gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole diretto. I cani, all'interno di dette aree, devono essere tenuti alla catena, che deve essere sufficientemente robusta ed avere solido e proporzionato ancoraggio ed una lunghezza non inferiore a mt.5 e tale comunque da consentire all'animale di raggiungere senza problemi lo spazio riparato nonché l'acqua ed il cibo e nello stesso tempo impedirgli di raggiungere altre aree private o pubbliche.

In alternativa alla catena, i cani possono essere tenuti in apposito spazio, adeguato alla razza ed alla mole dell'animale, delimitato almeno su un lato con rete metallica o cancellata. La perimetrazione deve avere altezza da terra di almeno mt.2,00 e non deve risultare facilmente scavalcabile.

La consistenza e la struttura della rete o della cancellata devono essere tali da impedire che l'animale possa uscirne autonomamente o possa far sporgere fuori il proprio muso.

I cani tenuti all'interno di proprietà privata non adeguatamente delimitata devono essere portati al guinzaglio o tenuti alla catena. Fanno eccezione a tale obbligo i cani utilizzati per attività venatoria, per la guardia di greggi o di mandrie e per la ricerca del tartufo, purchè la persona che li utilizza sia in grado di controllarne il comportamento in ogni momento.

In caso di effettivo ed insistente disturbo della pubblica quiete o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Comune, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso canile convenzionato, con spese di mantenimento a carico del proprietario.

8)Obblighi e divieti vari

E' vietato introdurre cani, anche se muniti di guinzaglio e museruola, nei bar, ristoranti, gelaterie, rosticcerie, negozi di generi alimentari ed altri esercizi pubblici similari. I titolari degli esercizi in questione hanno l'obbligo di segnalare tale divieto all'ingresso del locale.

È vietato l'accesso dei cani negli spazi pubblici attrezzati per la ricreazione ed il gioco dei bambini.

Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.

I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.

I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 07 giorni.

E' vietato:

- tenere o trasportare cani chiusi nel baule dell'auto;
- tenere cani chiusi all'interno dell'abitacolo di veicoli esposti al sole;
- condurre animali al guinzaglio durante la guida di veicoli.

Il Comune, con apposito provvedimento, può stabilire che in determinate aree pubbliche, sia fatto divieto, permanente o temporaneo, di condurre cani. Il divieto dovrà essere reso evidente da apposito segnale posto ai vari accessi.

9) Obblighi in caso di fuga

Il proprietario ed il detentore hanno l'obbligo di denunciare all'ufficio dell'anagrafe canina la fuga o lo smarrimento del cane posseduto, entro il giorno successivo dal momento in cui se ne sono accorti.

Le spese per la cattura, la custodia e la cura del cane fuggito sono a carico del proprietario. Sono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

10) Cani randagi

La presenza di cani randagi deve essere segnalata dai cittadini al Comando Polizia Locale.

11) Tutela dall'aggressività dei cani

Ai fini della tutela delle persone dall'aggressività di predeterminate razze di cani, si applica, per la durata della loro validità, l'ordinanza emanata dal Ministro della salute in data 27-8-2004 e l'elenco degli animali in essa contenuto, nonché quelle che dovessero essere emanate in futuro.

L'Ufficio comunale che gestisce l'anagrafe canina provvede a comunicare alla Polizia Locale i nominativi dei proprietari di cani la cui razza o tipologia figurì inserita nell'elenco di cui al precedente comma. La Polizia Locale effettua periodici, frequenti controlli nei luoghi in cui tali cani sono tenuti, per la verifica del rispetto delle norme del presente articolo.

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, sono punite come segue:

Le violazioni di cui al comma 10 comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00.

La violazione di cui al comma 3 e 6 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

La violazione di cui ai commi 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Con sanzione amministrativa pecuniaria da € 70,00 a € 480,00, la violazione dell'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati da cani rientranti nell'elenco

allegato all'ordinanza del Ministero della salute di cui al comma. 1. Conseguono la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane e del trasferimento dello stesso presso canile convenzionato, con spese (comprese quelle di mantenimento) a carico del proprietario/possessore, fino a quando il medesimo non abbia provveduto ad idonea assicurazione per la durata minima di mesi dodici;

Con sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00, la violazione al divieto acquistare, possedere o detenere cani rientranti nell'elenco allegato all'ordinanza del Ministero della salute di cui al comma 11. Conseguono la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane e del trasferimento dello stesso presso canile convenzionato, con spese (comprese quelle di mantenimento) a carico del proprietario/possessore, fino a quando l'animale non venga ritirato da persona a cui non sia fatto divieto di detenerlo;

Art. 74 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

Nel centro abitato non è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.

L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

TITOLO 10 : POLIZIA ANNONARIA

Art. 75 : Erboristerie

Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.

In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.

In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 76 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. R. 30/2003.

Art. 77 : Attività miste

Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di vendita, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

La vendita al pubblico da parte degli artigiani dei loro prodotti all'interno dei locali di produzione o nei locali ad essa adiacenti deve attenersi agli orari fissati con apposito provvedimento.

Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art 78 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

- a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da qualsiasi Comune della Regione Lombardia,
- b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,

- c) gli imprenditori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
2. L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:

con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 82.

3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
 - c) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - d) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.

E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.

Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.

Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

Art. 79 : Commercio su aree pubbliche – regime della aree

1. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

E' obbligatorio:

2. Rispettare gli orari di accesso dei veicoli e di rimozione delle attrezzature;
3. Che le attività di vendita vengano svolte esclusivamente dal titolare, i soci, associato in partecipazione, i dipendenti, i collaboratori famigliari o collaboratori coordinati e continuativi e i coadiuvanti
4. tenere a disposizione degli addetti al controllo l'autorizzazione e/o abilitazione, comunque denominato, necessario per la vendita di particolari prodotti.
5. tenere il posteggio pulito e sgombero dei rifiuti prodotti

E' vietato:

6. Agli operatori sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli e altri mezzi di trasporto che non servono da banco o sostegno alle merci e non trovino sistemazione nello spazio assegnato
7. depositare o esporre merce sul suolo, salvo casi previsti
8. occupare uno spazio superiore a quello del posteggio assegnato.
9. vendere merce diversa da quella consentita nel posteggio occupato, nel caso di definizione di settori e/o tipologie merceologici.
10. collocare tende, merci o latro, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico.
11. fare attacchi agli impianti esistenti per l'utilizzazione della corrente elettrica o installare prese d'acqua, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.
12. cedere anche parzialmente il posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio.

Le violazioni di cui ai commi 3) 6) comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.

Le violazioni di cui ai commi 2) 5) 7) 8) 9) 10) 11) e 12) comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

La violazione di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 80 : Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
2. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
3. L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
4. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
5. Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
6. L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 81 : - Commercio ed esposizione di generi di antiquariato

1 – l'area pubblica per la manifestazione "Antiqua" è suddivisa in tre zone:

- Area per il commercio di cose antiche ed usate non di valore esiguo ai sensi R.D. nr. 773/32, T.U.L.P.S.
 - Area per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Si determina in € 150,00 il valore esiguo delle cose poste in vendita; oltre tale cifra trovano applicazione gli art. 126 e 128 del R.D. nr. 773/32, T.U.L.P.S.
 - Area per gli hobbisti; in detta area non è ammesso il commercio, possono essere posti in esposizione per attività di scambio solo cose usate prive di valore o di valore esiguo.
- 2 E' vietata la vendita e l'esposizione di oggetti preziosi, si intendono oggetti preziosi gli oggetti costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi di cui alla legge 30 gennaio 1969, nr. 46, nonché i coralli e le perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e le pietre preziose

3. E' obbligatorio per tutti i partecipanti:

- a. Rispettare gli orari di accesso dei veicoli e di rimozione delle attrezzature;
- b. svolgere le attività di vendita esclusivamente dal titolare, i soci, associato in partecipazione, i dipendenti, i collaboratori famigliari o collaboratori coordinati e continuativi e i coadiuvanti
- c. gli hobbisti hanno l'obbligo di presentare richiesta di autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche
- d. tenere a disposizione degli addetti al controllo l'autorizzazione e/o abilitazione, comunque denominato, necessario per la vendita di particolari prodotti.
- e. tenere il posteggio pulito e sgombero dei rifiuti prodotti

E' vietato:

- e. Agli operatori sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita o esposizione, con veicoli e altri mezzi di trasporto che non servono da banco o sostegno alle merci e non trovino sistemazione nello spazio assegnato
- f. depositare o esporre merce sul suolo, salvo casi previsti

- g. occupare uno spazio superiore a quello del posteggio assegnato.
- h. vendere merce diversa da quella consentita nel posteggio occupato, nel caso di definizione di settori e/o tipologie merceologici.
- i. collocare tende, merci o altro, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico.
- j. fare attacchi agli impianti esistenti per l'utilizzazione della corrente elettrica o installare prese d'acqua, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.
- k. cedere anche parzialmente il posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio.

Le violazioni di cui ai commi 3 comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o l'allontanamento immediato dall'area.

Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti comma 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista art. 126 e 128 del R.D. nr. 773/32, T.U.L.P.S.

Art. 82 : Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
2. I generi alimentari possono essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dal suolo. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
3. Occupazione del suolo pubblico con strutture espositive o supporti. Fatto salvo quanto disposto al Titolo VIII - L'occupazione di suolo pubblico con strutture espositive o supporti avanti ai negozi può essere concessa se non vi ostino ragioni di viabilità od altre ragioni di pubblico interesse. Non è mai consentita davanti ai negozi adiacenti quando questi non siano chiusi, né di regola:
 - a) sui marciapiedi rialzati quando non resti libero lo spazio per la circolazione dei pedoni e delle carrozzine ad uso dei disabili;
 - b) sui marciapiedi a livello stradale, quando la larghezza della strada in quel punto sia inferiore a m.10.

L'Autorità Comunale, nel limitare l'occupazione, può anche ridurla a determinate ore della giornata. Modalità per i casi di pioggia.- In tempo di pioggia le tende non possono rimanere spiegate e devono essere rimosse le strutture espositive o supporti.

Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento COSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento COSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 83 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.

Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento COSAP.

Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).

La presente disciplina non si applica alle attività di somministrazione temporanee connesse ad eventi specifici.

Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 84 : Insediamento di attività produttive.

Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.

Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00.

Art. 85 : Targhetta dell'amministratore di condominio

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
3. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

TITOLO 11 : VARIE

Art. 86 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Le raccolte fondi e firme su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento del mercato del martedì e nelle aree di fiere; alla domenica è consentita la raccolta di fondi e firme in aree apposite poste a metri 30 dalle aree mercato.
5. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e ufficio postale.

La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00.

Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 87 : Accattonaggio

E' vietato raccogliere questue ed elemosine quando venga causato disturbo ai passanti.

E' fatto divieto assoluto di esibire per la pratica dell'accattonaggio animali domestici e/o selvatici (compresi quelli esotici) detenuti in evidenti condizioni di incuria e denutrizione o in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.

La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Salvo che il fatto non costituisce reato, la violazione al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 30 a € 200. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da € 60,00 a € 500,00. La recidiva si

verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta ovvero della somma ingiunta con provvedimento formale.

Art. 88 : Artisti di strada

L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 16 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento C.O.S.A.P..

Art. 89 : Divieto di campeggio libero

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 90 : Bagni

Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 91 : Contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 12: POLIZIA RURALE

Art. 92 : Tutela del territorio

Ai proprietari dei fondi fronteggianti le strade di pubblico transito e vicinali così come a coloro che conducono a qualsiasi titolo tali fondi quanto segue:

- 1) E' fatto obbligo di mantenere le siepi in modo tale da non restringere le strade di pubblico transito e di non nascondere la segnaletica stradale compromettendone la visibilità e la lettura, e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale.
- 2) Devono essere rimossi senza indugio alberi o ramaglie che, essendo piantati nei terreni laterali a strade di pubblico transito, vi siano caduti per effetto di intemperie.

- 3) Le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a monte sia a valle di loro, dovranno essere mantenute in modo tale da impedire che franino sia il corpo stradale sia le opere di sostegno o che si verifichi l'ingombro sulla sede stradale ed a tale scopo è vietato dissodare terreni a forte pendenza o facili a franare ed a scorrere senza avere prima provveduto ad efficaci mezzi di sostegno.
- 4) Chi ha diritto di condurre acque nei fossi delle strade comunali e vicinali deve provvedere a non ostacolare il naturale deflusso delle acque con l'esecuzione di lavori e di opere.
- 5) Le acque meteoriche precipitate sui terreni scoperti, che non siano in grado di assorbirle rapidamente, devono essere allontanate mediante opere di convogliamento idonee fino ad un recapito naturale, atto a riceverle anche nei periodi di piena.
- 6) I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo non possono impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti.
- 7) Le rive dei fossi e dei canali, al bordo delle pareti, devono essere mantenute sgombre da depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea utilizzando mezzi meccanici o eventualmente altri mezzi.
- 8) E' vietata la coltivazione dei terreni per metri 3 (tre) dal bordo delle pareti dei canali e fossi e dalle sedi stradali.
- 9) Dal lume dei fossi deve essere, almeno una volta l'anno e comunque quando sia necessario, asportato il materiale fangoso e putrescibile e quanto altro possa disturbare il deflusso delle acque e dar luogo a ristagni o a fenomeni putrescibili, a cura di coloro che sono tenuti alla manutenzione dei canali e fossi stessi in quanto conduttori a qualsiasi titolo dei fondi prospicienti le strade di pubblico transito.
- 10) Quando canali o fossi sono coperti devono essere dotati di pozzetti di ispezione agibili e deve essere prevista la possibilità di espurgo.
- 11) I proprietari di manufatti posti sopra i fossi e canali, in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
- 12) L'Ufficio tecnico Comunale verificherà le dimensioni minime dei manufatti da collocare su fossi e canali, ingiungendo, se del caso, ai proprietari l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità.
- 13) Per l'adeguamento, gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sono a carico dei proprietari.
- 14) Qualora, per natura e quantità delle acque convogliate nei corsi d'acqua superficiali, derivino danni o molestie di carattere igienico sanitario e ambientale, i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. La violazione di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Quando circostanze di urgenza lo esigono e in caso di inottemperanza si provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

Art. 93 : Circolazione degli armenti e delle greggi.

Sulle strade comunali è vietata la circolazione degli armenti e delle greggi nei giorni feriali dalle ore 6,30 alle ore 8,30; dalle ore 11,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

E' vietato il pascolo dei greggi e armenti a metri 100 delle abitazioni civili.

E' vietato il pascolo vagante sia in greggi come con bestie isolate senza l'autorizzazione dei proprietari o conduttori dei fondi.

E' vietato lasciar liberi animali da cortile ed altri animali domestici sui fondi altrui e sulle strade comunali.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 94 : Tutela della fauna e vegetazione dai parassiti.

I proprietari o i conduttori di fondi dovranno curare, per quanto possibile, la distruzione dei parassiti vegetali ed animali nocivi alla agricoltura e alla natura, seguendo le istruzioni che saranno emanate dalle Autorità competenti.

Gli incaricati dell'Ente Comunale provvederanno alla distruzione di parassiti nocivi all'agricoltura e alla natura, e in tale funzione possono entrare nei terreni di privati anche senza il loro permesso, purchè muniti dell'ordine relativo visibile a richiesta dell'interessato.

La non attuazione degli interventi a tutela della fauna e della natura disposti dall'Autorità competente o azioni atte ad ostacolare gli interventi disposti comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

TITOLO 13 : NORME PER L'USO E LA SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 95 : Classificazione delle aree verdi

Gli spazi verdi del Comune si distinguono in:

VERDE DI ARREDO : è costituito dagli impianti nei quali il verde è posto come arredo non utilizzabile direttamente dai cittadini.

Appartengono a questa categoria gli svincoli, spartitraffico, alberature, parcheggi, piazze e piazzali.

VERDE DI SERVIZIO: è costituito da tutti gli impianti usufruibili dai cittadini e cioè verde di vicinato (zone P.E.E.P.), parchetti di quartieri e parchi di interesse pubblico, verde annesso ad edifici pubblici (giardini nei nidi, nelle scuole di ogni ordine e grado, nei centri civici, nelle palestre e nei cimiteri e giardini pubblici.

NELL'AMBITO DEL VERDE DI SERVIZIO sono individuate le seguenti categorie:

A) Parchi: spazi verdi delimitati, con o senza recinzione, rivestiti di vegetazione spontanea o coltivata, alberi, arbusti, pinte e fiori.

B) Giardini: spazi verdi dotati di piantumazione come al punto a) annessi ad edifici pubblici (scuole, centri civici, palestre, cimiteri) con area delimitata da recinzioni metalliche, murate o siepi ornamentali.

Art. 96 : Campo di applicazione

Le norme si applicano per l'uso, la salvaguardia dei parchi, dei giardini e la conservazione del verde pubblico.

Il verde pubblico sia di arredo che di servizio è un bene della collettività dei cittadini e come tale deve essere utilizzato nel civile rispetto della sua destinazione.

Art. 97 : Tipologie di attività

Le attività che possono svolgersi nei parchi sono in genere libere. Fanno eccezione le attività di cui al successivo Art. 99 sottoposte a preventiva autorizzazione, nonché quelle espressamente vietate.

Alcune delle attività libere e non sottoposte a preventiva autorizzazione, possono essere effettuate osservando le modalità specifiche di cui al successivo art. 98.

Si descrivono di seguito le tipologie di attività più frequenti:

1. Calpestio-gioco ed altre attività ricreative che non comportino uso di attrezzi o di strutture fisse;
2. Attività sportive: corse, ginnastica all'aperto, gioco del pallone (es. pallavolo, pallamano, calcio, ect.);
3. Passeggiate in bicicletta;
4. Passeggiate con cani e altri animali, tenuti al guinzaglio;
5. Installazione di: attrezzi (pubblici e privati) per il gioco e lo svago (es. altalene, scivoli, torri belvedere, attrezzi ginnici, strutture fisse per la sosta, colazioni all'aperto, picnic, griglia, risotri, gazebo, palchi per manifestazioni musicali, strutture pubblicitarie);
6. Organizzazione di gare sportive;
7. Attività ricreative pubbliche e private (es. le feste popolari, concerti, manifestazioni sportive, etc.);
8. Attività di svago e libera conduzione degli animali privi di museruola e guinzaglio nelle aree eventualmente a ciò attrezzate mediante tabelle e recinzioni.

Art. 98 : Modalità particolari di svolgimento di alcune attività

Il gioco del pallone è ammesso unicamente nelle aree adeguatamente segnalate e con calzature che non danneggino il manto erboso.

L'uso della bicicletta può avvenire unicamente nelle apposite e segnalate piste ciclabili.

L'installazione di attrezzature per grigliate, colazioni all'aperto, può avvenire solo nelle apposite aree attrezzate.

Le attività ricreative di cui al successivo art. 99 e l'installazione di attrezzature per spettacoli musicali possono avvenire nelle aree a ciò destinate.

Art. 99 : Attività sottoposte ad autorizzazione

Le attività di seguito descritte possono avvenire solo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle prescrizioni della medesima indicate:

1. L'installazione di attrezzature può avvenire solo negli spazi preordinati o indicati nelle autorizzazioni;
2. L'organizzazione di gare sportive;
3. Le attività ricreative pubbliche e private (feste popolari, concerti, ect.).

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni e comportamenti:

- a) chiusura giornaliera entro le ore 24 per ciò che concerne l'ingresso del pubblico: in ogni caso le attività devono cessare entro le ore 1;
- b) utilizzo razionale dell'acqua, ove disponibile per l'utenza;
- c) rispetto delle aree di pertinenza delle alberature, soprattutto per quel che riguarda impermeabilizzazione e inquinamento con scarichi e discariche improprie;
- d) rispetto delle essenze (alberi e cespugli) in generale;
- e) riconsegna dell'area interessata alla manifestazione senza alcun tipo di alterazione e sgombra da cose e attrezzature relative alla manifestazione;
- f) è vietata la raccolta di semi, frutti, infiorescenza.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, la sanzione non esclude l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

Art. 100 : Modalità di autorizzazione

Chiunque intenda realizzare iniziative che comportano installazione di attrezzature all'interno delle aree destinate a verde di arredo e di servizio, è tenuto a presentare domanda di autorizzazione al Sindaco. L'autorizzazione sarà rilasciata previo parere dell'Assessore LL.PP..

Chiunque intenda realizzare attività sottoposte ad autorizzazione, è tenuta a presentare la relativa domanda di autorizzazione al Sindaco.

Per le attività di cui ai punti f) e g) dell'art. 97 le domande dovranno essere presentate in data anteriore a 30giorni rispetto a quello d'inizio.

Per le altre attività ricreative di cui al punto g) dell'art. 97, l'autorizzazione, di cui al precedente articolo, è subordinata al versamento, presso il Comando Polizia Locale, di una cauzione pari a € 0,50 per ogni metro quadro di suolo pubblico occupato o di garanzia fidejussoria congrua al tipo di manifestazione autorizzata.

Art. 101 : Divieti generali

Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritti:

1. alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione le aree dei giardini, parchi e aree a verde;
2. occupare il suolo rappresentato da aree verdi quando queste siano utilizzate come aiuola spartitraffico o spazi delimitanti carreggiate, corsie o marciapiedi da parte di veicolo in sosta o da quant'altro le possa danneggiare;
3. danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragion piante, arbusti, tappeto erboso, come pure salire sugli alberi;
4. il calpestio degli spazi destinati ad impianti di particolare pregio per i quali è prevista adeguata segnalazione;
5. il gioco del pallone o di altri giochi, se non nei luoghi appositamente indicati;
6. fare uso di radio, strumenti sonori o musicali, sorgenti fisse o mobili di rumore di qualsiasi natura, in modo da non disturbare le persone presenti nei parchi e giardini o nelle abitazioni limitrofe dopo le ore 22.00. Per la materia si fa riferimento alla normativa in vigore.
7. schiamazzare o disturbare la pubblica quiete con grida, rumori di ogni genere, in particolare nelle ore notturne;
8. lordare in qualsiasi modo il suolo lasciando rifiuti di ogni genere come lattine di bibite, contenitori o buste, etc.;
9. accendere fuochi, al di fuori degli spazi all'uopo allestiti;
10. collocare insegne, cartelli e impianti di qualsiasi tipo al di fuori degli appositi spazi per ciò eventualmente allestiti e previa autorizzazione ai sensi della vigente normativa. In occasione di manifestazioni autorizzate all'interno dei parchi potranno essere collocati, per la durata delle medesime e ad esse inerenti, cartelli di indicazione e/o pubblicitari. Al termine i cartelli dovranno essere rimossi a cura degli organizzatori delle medesime manifestazioni. E', in ogni caso, vietata la pubblicità sonora.
11. Collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni od altri mezzi pubblicitari alle piante quando ciò possa danneggiarle;

12. L'accampamento di roulotte e attendamenti anche tramite veicoli attrezzati per il campeggio sulle aree a verde senza autorizzazione comunale;
13. Svolgere qualsiasi attività commerciale e non, sia nei giorni normali che in occasione di manifestazioni pubbliche o private, salvo i casi di specifiche autorizzazioni da parte del Sindaco;
14. Anticipare o protrarre la presenza nel parco oltre gli orari di apertura e chiusura, se stabilito o indicato.

Le violazioni di cui ai punti 4 – 5 - 14 comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 40,00.

Le violazioni di cui ai punti 8 – 9 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 80,00.

Le violazioni di cui ai punti 1 – 2 – 7 - 13 comporta una sanzione amministrativa da € 35,00 a € 200,00

Le violazioni di cui ai punti 3 – 6 – 10 – 11 - 12 comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Le sanzioni non escludono l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

Art. 102 : Divieti particolari

Sono da considerarsi vietati i comportamenti di seguito specificati:

1. danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno dei parchi e dei giardini pubblici o del verde attrezzato: sedili, panche, strutture per giochi di ragazzi, muretti di recinzione di aiuole, impianti di irrigazione, pubblica illuminazione, etc.;
2. imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne, o superfici presenti all'interno dei parchi o giardini;
3. affiggere manifesti, cartelli, lanciare o distribuire volantini;
4. comportamenti o azioni che possono recare danno a persone o cose;
5. danneggiare le fontane, nonché gettare nelle medesime oggetti o liquidi o servirsene per lavare veicoli o quant'altro e di attaccare alle bocche delle fontane tubi o condutture di qualsiasi genere per derivarne acqua;
6. soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite;
7. adibire le panchine a giaciglio, nonché salire su di esse in piedi;
8. scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture del parco;
9. effettuare le attività di cui all'art. 99 del presente regolamento senza la prescritta autorizzazione, nonché protrarre le medesime oltre gli orari di cui al comma 3 del suddetto art. 99;
10. abbandonare nelle aree a verde pubblico siringhe, oggetti taglienti o altro materiale che possa costituire veicolo d'infezione;
11. danneggiare in qualsiasi modo, deturpare, imbrattare con scritte o altro, arrampicarsi sui monumenti presenti all'interno dei parchi o giardini.

Le violazioni di cui ai punti 7- 8 comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 40,00.

Le violazioni di cui al punti 6 comporta una sanzione amministrativa da € 20,00 a € 50,00

Le violazioni di cui ai punti 2 -3 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 80,00.

Le violazioni di cui al punti 1 comporta una sanzione amministrativa da € 35,00 a € 200,00

Le violazioni di cui ai punti 4 –5 –9 – 10 – 11 comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Le sanzioni non escludono l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

Art. 103 : Animali nelle aree verdi

- A. Nelle aree verdi sono individuate aree debitamente recintate e segnalate nelle quali i proprietari di animali, indipendentemente dalla taglia ad esclusione di quelli di indole feroce, possono lasciare liberi i medesimi senza museruola e guinzaglio. Nelle medesime aree sono attrezzati appositi servizi per i bisogni fisiologici degli stessi. La responsabilità per ogni eventuale danno causato a terzi, persone o cose sono a totale carico dei proprietari degli animali.
- B. E' vietato lasciare liberi e non custoditi cani od altri animali che possono spaventare o disturbare o infastidire le persone presenti nei giardini o parchi pubblici, al di fuori delle aree di cui al punto A.
- C. E' vietato introdurre , sia di giorno che di notte, cani e qualsiasi altro animale domestico, anche se tenuti al guinzaglio ed avendo al seguito l'attrezzatura di raccolta degli escrementi (paletta e sacchetto di plastica) nei giardini pubblici delimitati da Via Allea, via Battisti, Piazza Trieste e via Di Vittorio.

- D. Gli animali di piccola taglia possono essere condotti al guinzaglio anche senza museruola.
- E. Gli animali sopraccitati devono essere “custoditi” in modo tale da non arrecare danno o pregiudizio alle strutture durante le loro necessità fisiologiche. E’ fatto obbligo ai proprietari di rimuovere gli escrementi al di fuori delle piazzole di servizio appositamente attrezzate.
- F. E’ sempre vietato catturare, detenere o infastidire in qualunque modo gli animali presenti nelle aree a verde pubblico con particolare riferimento agli uccelli, alla fauna minore.
- G. All’interno delle aree di cui alla lettera A, è vietato ogni attività non direttamente connessa con lo svago degli animali. E’ vietato inoltre l’addestramento da difesa o attacco.
- H. Nelle aree a verde non è consentito l’accesso agli animali selvatici, autoctoni e/o esotici, anche se addestrati.

Le violazioni di cui alle lettere F comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 80,00.

Le violazioni di cui alla lettera E comporta una sanzione amministrativa da € 35,00 a € 200,00

Le violazioni di cui alle lettere A – B – C – G - H comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Le sanzioni non escludono l’azione di recupero da parte dell’Amministrazione per gli eventuali danni causati.

Art. 104 : Veicoli

E’ vietata la circolazione di veicoli a motore di ogni tipo in tutte le aree verdi, compreso i viali; sono altresì vietati la sosta o l’abbandono degli stessi.

Dal divieto sono esclusi i veicoli di Polizia per i servizi di istituto e i veicoli adibiti alla manutenzione del verde.

Sono altresì esclusi dal divieto i veicoli indispensabili per l’allestimento e l’approvvigionamento delle iniziative autorizzate; in tal caso è fatto salvo il ripristino di eventuali danneggiamenti.

E’ altresì vietato trainare a mano i veicoli a motore.

Le violazioni di cui all’ultimo comma comporta una sanzione amministrativa da € 20,00 a € 50,00

Le violazioni di cui al primo comma comporta una sanzione amministrativa da € 35,00 a € 200,00

Le sanzioni non escludono l’azione di recupero da parte dell’Amministrazione per gli eventuali danni causati.

Art. 105 : Velocipedi

E’ vietato circolare in sella a velocipedi fuori dalle piste ciclabili segnalate.

Dal divieto sono esclusi i veicoli (carrozzelle anche a motore) per il trasporto degli invalidi e i velocipedi condotti da bambini di età pre-scolare. In ogni caso l’utilizzo dei mezzi deve essere contenuto entro i limiti prudenziali e nel rispetto dell’utenza.

Possono inoltre circolare le carrozzelle per il trasporto di bambini.

Le violazioni al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 35,00 a € 200,00

Le sanzioni non escludono l’azione di recupero da parte dell’Amministrazione per gli eventuali danni causati.

Art. 106 : Pattini e skate-board

E’ vietato giocare nei viali pedonali e nelle aree a verde con pattini e con tavole a ruote o con qualsiasi attrezzo che determini situazioni di pericolo per le persone.

Dal divieto sono esclusi i bambini nei termini di cui all’art. 105.

Le violazioni di cui ai commi precedente comporta una sanzione amministrativa da € 35,00 a € 200,00

Le sanzioni non escludono l’azione di recupero da parte dell’Amministrazione per gli eventuali danni causati.

Art. 107 : Rimozione

I veicoli a motore introdotti abusivamente nei parchi potranno essere rimossi e trasportati alla Depositeria Comunale dove saranno restituiti ai proprietari previo rimborso delle spese di rimozione e custodia. Il proprietario del veicolo è responsabile in solido di eventuali danni causati all’area verde e/o alle attrezzature esistenti.

Le violazioni di cui ai commi precedente comporta una sanzione amministrativa da € 35,00 a € 200,00

Le sanzioni non escludono l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

Art. 108 : Norma generale

Sono vietate tutte le attività o le manifestazioni o i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme sopra elencate, rechino danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.

Le violazioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 35,00 a € 200,00

Le sanzioni non escludono l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

TITOLO 14 : SANZIONI

Art. 109 : Sanzioni amministrative

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs 18-8-2000, n. 267.

Le sanzioni sono applicate con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 15 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 110 : Abrogazioni di norme.

Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale approvato dal Consiglio Comunale in data 29 maggio 2002 è abrogato

Art. 111 : Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il _____.

Art. 112 : Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.